Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 5 febbraio 1932 - Anno X** — **Numero 29**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO

In conformità alle norme dettate dagli articoli 5, lettera B, n. 14, e 7, lettera B, n. 16, del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono obbligatori per tutti i Comuni e per le Amministrazioni Provinciali del Regno gli abbonamenti alla " Gazzetta Ufficiale „ ed alla " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti „.

Ad evitare intralci al regolare svolgimento degli abbonamenti di cui trattasi, si pregano le Amministrazioni interessate di disporre il sollecito versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Roma.*

PREZZI DI ABBONAMENTO:

Gazzetta Ufficiale	Parte Ufficiale (Parte I).	L. **72**
	Parte Ufficiale e Foglio Inserzioni (Parte I e II).	» **108**
Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti *(Abbonamenti speciali)*	In edizione economica (pei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). . .	» **36**
	In edizione normale (pei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Amministrazioni Provinciali)	» **81**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2078**.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1769**.

Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali, con la seguente modificazione:

All'art. 1, lettera *f*), n. 3, dopo le parole: « e negli articoli 860 e 861 », sono aggiunte le altre: « secondo capoverso e seguenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2079**.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1782**.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, contenente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2080.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1783.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — GIULIANO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2081.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1784.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'art. 14 della convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'art. 14 della convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2082.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931, n. 1762.

Tabelle organiche del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 626, che approva il bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32;
Sentito il Consiglio Superiore Coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1931, e per un periodo di cinque esercizi finanziari, le spese per il R. Corpo di truppe coloniali, contemplate e previste negli articoli dal 53 al 64 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32, non potranno, in ciascun esercizio, essere complessivamente superate.

Allo scadere di detto periodo sarà fissato il nuovo limite di spesa e saranno rivedute le tabelle organiche allegate al presente decreto.

Art. 3.

Le tabelle organiche del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania emanate in virtù dell'art. 2 del Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 117. — MANCINI.

TABELLA N. 1.

Tabella riepilogativa della forza dei comandi, reparti e servizi costituenti il Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania.

Numero progressivo delle tabelle	Numero dei comandi reparti o servizi		Personale: Ufficiali	Personale: Impiegati civili	Personale: Sottufficiali	Personale: Operai civili nazionali e indig.	Truppa: Nazionale	Truppa: Indigena	Quadrupedi: da sella	Quadrupedi: da soma	Quadrupedi: da tiro	Quadrupedi: mehara	Quadrupedi: cammelli	Quadrupedi: da rifornimento	Biciclette	Carri a 4 ruote	Carri a 2 ruote	Autocarri	Autovetture	Autofficine	Motocarrozzette	Motociclette	Carri botte	Autocarri armati	Autoblindo	Mitragliatrici: leggere	Mitragliatrici: pesanti
2	1	Comando del R. Corpo Truppe Coloniali	(1)33	20	31	—	60	49	11	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18	Comandi di Zona (quattro), Sottozona (otto), Presidio (quattro) e Tappa (due)	39	—	30	—	112	59	35	—	8	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	Divisione CC. RR.	27	—	172	—	243	1113	1088	40	50	—	—	—	35	4	32	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5	1	Battaglione cacciatori e deposito coloniale	18	—	56	—	312	157	4	—	8	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	Battaglioni libici	80	—	16	—	36	3684	303	108	—	—	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	44
7	2	Battaglioni eritrei	36	—	8	—	18	1760	150	48	—	—	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	16
8	1	Compagnia autonoma eritrea	5	—	1	—	1	200	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	7	Gruppi Sahariani	50	—	36	—	26	2149	32	—	—	2042	365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20
10	1	*Comando di Cavalleria:* 2 squadroni savari e 3 gr. spahis	12	—	8	—	12	580	568	2	8	—	60	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	*Comando e Servizio di Artiglieria:* 1 gruppo di 3 batterie libiche cammellate 2 compagnie cannonieri libiche 2 sezioni artiglieria sahariane 1 compagnia treno libica 1 sezione rifornimento quadrupedi	45	17	55	133	198	1255	49	—	244	29	636	330	17	44	37	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12	1	*Comando e Servizio del Genio:* 1 compagnia radiotelegrafisti 1 compagnia specialisti 1 compagnia telegrafisti 1 compagnia mista del genio	25	45	129	2	722	118	19	—	23	—	—	—	31	—	12	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	Gruppo squadriglie autoblindo	14	—	28	—	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	1	—	—	—	—	20	16	—	—
14	1	Autogruppo	27	4	56	75	348	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	31	4	—	2	—	—	—	—	—
15	1	Servizio sanitario	37	35	17	27	103	119	—	—	20	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1	Servizio commissariato	22	9	52	8	280	30	—	—	10	—	—	—	9	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1	Servizio veterinario	8	—	24	—	47	109	11	—	12	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
18	1	Tribunale militare territoriale	(2)3	6	(2)	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1	Carcere militare	1	—	3	—	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			482	136	722	245	2906	11587	2295	193	384	2071	1783	330	113	55	111	307	32	4	2	2	2	20	16	129	80

(1) di cui uno libico;
(2) sino a quando funzioneranno il Tribunale speciale o il Tribunale di guerra, vi restano assegnati in più: 1 ufficiale inferiore e 3 sottufficiali.

N. B. I 2 battaglioni eritrei possono essere sostituiti con reparti di truppa libica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 2.

Comando del R. C. T. C. della Tripolitania.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Impiegati civili	Uomini: Truppa nazionale	Uomini: Truppa indigena	Quadrupedi da sella per ufficiali	Biciclette
Generale di Divisione o di Brigata (comandante)	1	—	—	—	—	2	—
Colonnello addetto	1	—	—	—	—	1	—
Colonnello o Tenente Colonnello di Stato Maggiore (Capo di Stato Maggiore)	1	—	—	—	—	2	—
Tenente Colonnello o Maggiore di Stato Maggiore	1	—	—	—	—	1	—
Tenente Colonnello o Maggiore di arma combatt. (1)	1	—	—	—	—	—	—
Maggiore di Stato Maggiore	1	—	—	—	—	1	—
Capitani di Stato Maggiore	2	—	—	—	—	2	—
Capitani di arma combattente addetti (1)	4	—	—	—	—	—	—
Capitano libico interprete	1	—	—	—	—	1	—
Ufficiale inferiore a disposizione del Comandante il R. corpo	1	—	—	—	—	1	—
Ufficiali inferiori di arma combattente addetti (1)	2	—	—	—	—	—	—
Disegnatore tecnico principale	—	—	1	—	—	—	—
Disegnatore tecnico (2)	—	—	1	—	—	—	—
Fotocollista	—	—	1	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi	—	8	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori e sergenti	—	10	—	—	—	—	—
Graduati e soldati tipografi, dattilografi, scritturali, ciclisti, ordinanze di ufficio	—	—	—	34	—	—	9
Sciumbasci interprete	—	—	—	—	1	—	—
Attendenti	—	—	—	—	26	—	—
Totali	16	18	3	34	27	11	9
UFFICIO AMMINISTRAZIONE (3).							
Tenente Colonnello di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—
Maggiore di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—
Capitani commissari	1	—	—	—	—	—	—
Capitani di amministrazione	5	—	—	—	—	—	—
Tenenti di amministrazione	9	—	—	—	—	—	—
Archivisti e applicati	—	—	17	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi	—	6	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori e sergenti	—	7	—	—	—	—	—
Graduati e soldati dattilografi e scritturali	—	—	—	26	—	—	—
Ordinanze di ufficio	—	—	—	—	5	—	—
Attendenti	—	—	—	—	17	—	—
Totali	17	13	17	26	22	—	—
Totali generali	33	31	20	60	49	11	9

(1) Possono essere tratti da invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.
(2) Può essere anche un militare.
(3) È compreso nell'organico anche il personale comandato presso la Direzione di Finanza del Governo della Colonia (1 Ten. Colonnello, 3 Capitani, 3 subalterni, 4 archivisti, 1 maresciallo, 1 sergente maggiore o sergente, 5 scritturali, 7 attendenti e 2 ordinanze di ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 3.

Comandi di zona, sottozona, presidio e tappa.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Truppa: Nazionale	Uomini: Truppa: Indigena	Quadrupedi: Da sella per ufficiali	Quadrupedi: Da sella per truppa	Quadrupedi: Da tiro	Carri a 2 ruote	Biciclette
COMANDO DI ZONA.									
Colonnello o Tenente colonnello d'arma combattente (comandante)	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Ufficiale superiore addetto	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Capitano	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Tenenti	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Marescialli	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Graduati e soldati (dattilografi, scritturali, telefonisti, ciclisti e ordinanze di ufficio)	—	—	9	—	—	2	—	—	1
Attendenti	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totali	5	2	9	6	4	2	—	—	1
COMANDO DI SOTTOZONA (con comandante proprio).									
Tenente colonnello o Maggiore d'arma combattente (comandante)	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Maresciallo o sergente maggiore archivista	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Graduati e soldati (dattilografi, scritturali)	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Interprete	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Totali	2	1	4	3	2	—	—	—	—
COMANDO DI SOTTOZONA (tenuto da un comandante di reparto).									
Tenente colonnello o Maggiore d'arma combattente (comandante)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Graduati e soldati	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Interprete	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendente	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totali	1	1	4	2	1	—	—	—	—
COMANDO DI PRESIDIO.									
Comandante (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli, sergenti maggiori o sergenti	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Graduati e soldati (scritturali, telefonisti e servizi vari)	—	—	10	—	—	—	2	1	—
Ordinanze d'ufficio e attendenti	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Totali	1	3	10	3	—	—	2	1	—

Segue TABELLA N. 3.

	Uomini				Quadrupedi			Carri a 2 ruote	Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa Nazionale	Truppa Indigena	Da sella per ufficiali	Da sella per truppa	Da tiro		
COMANDO DI TAPPA.									
Ufficiale superiore o capitano (comandante)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergente maggiore o sergente	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Graduati e soldati	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Ordinanze d'ufficio e attendenti	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Totali	2	1	2	2	—	—	—	—	—
RIEPILOGO.									
4 Comandi di Zona	20	8	36	24	16	8	—	—	4
3 Comandi di Sottozona (con comandante proprio)	6	3	12	9	6	—	—	—	—
5 Comandi di Sottozona (tenuti da comandanti di re- [illegible])	5	5	20	10	5	—	—	—	—
4 Comandi di Presidio	4	12	40	12	—	—	8	4	—
2 Comandi di Tappa	4	2	4	4	—	—	—	—	—
Totali	39	30	112	59	27	8	8	4	4

(1) È l'ufficiale d'arma combattente più elevato in grado o più anziano del Presidio.

N. B. — Il Governatore della Colonia ha facoltà di variare il numero dei vari comandi e l'organico di ciascuno di essi purchè non vengano aumentati gli organici totali fissati dalla presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 4.

Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania.

	Uomini							Quadrupedi				Carri a 4 ruote	Carri a 2 ruote	Motocarrozzette	Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali a piedi	Sottufficiali a cavallo	Truppa Nazionale a piedi	Truppa Nazionale a cavallo	Truppa indigena a piedi	Truppa indigena a cavallo	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro	da soma				
Tenente colonn. o maggiore (comandante)	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Capitani	7	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni	17	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—
Capitani d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gr. (1)	—	15	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brigadieri o vice brigadieri	—	43	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appuntati e carabinieri	—	—	—	85	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iman	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	—	—	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	—	—	9	55	—	—	—	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	—	—	17	82	—	—	—	—	—	—	—	—
Zaptiè trombettieri	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Uachil e zaptiè (2)	—	—	—	—	—	150	764	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	27	58	114	87	156	182 (3)	931 (3)	26	1062	50	40	4	32	1	35

(1) Uno dei marescialli a cavallo deve essere capo scudiere.
(2) Gli uachil nella proporzione di 1 10.
(3) In parte possono essere di altre Colonie.

NOTA *A*). Al servizio delle zone di Gadames della Giofra, della Sirtica e del Fezzan possono essere adibiti reparti montati su mehara ed il numero di tali quadrupedi è compreso nel totale di quelli fissati nella tabella.

NOTA *B*). Un'aliquota del personale di stazione, pur appartenendo alla specialità a cavallo, può essere appiedata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 5.

Battaglione cacciatori e deposito coloniale della Tripolitania.

	Uomini			Quadrupedi			Carri		
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa nazionale	da sella per ufficiali	da sella per truppa	da tiro	a 2 ruote	a 4 ruote	Bicicletto
a) COMANDO.									
Tenente colonnello o Maggiore (comandante)	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Aiutante maggiore in II	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Ufficiale a disposizione (1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalt. di ammin. (direttore dei conti)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale pagatore	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottotenente maestro di scherma	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi (2)	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Serg. maggiori o sergenti (3)	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Serg. maggiori o sergenti zappatori	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Cap. maggiori di maggiorità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Cap. maggiori aiutanti di sanità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Cap. maggiori o caporali conducenti	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	10	—	—	5	3	—	—
Attendenti	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Scritturali e dattilografi (4)	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Zappatori	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Servizi vari (5)	—	—	14	—	—	—	—	—	3
Totali	6	6	41	2	—	5	3	—	3
b) COMPAGNIA FUCILIERI.									
Capitano comandante	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Plotone misto									
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Capor. magg. o capor. di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Capor. magg. o capor. zappatore	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Porta ordini	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Porta feriti	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Servizi vari (cucinieri ecc.)	—	—	8	—	—	—	—	—	—
Totali	1	2	16	1	—	—	—	—	—
Plotone fucilieri.									
Comandante-subalterno	1	—							
Sergenti maggiori o sergenti	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Zappatori ed allievi	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	33	—	—	—	—	—	—
Totali	1	2	42	—	—	—	—	—	—
Riepilogo compagnia fucilieri.									
Comandante-capitano	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Plotone misto	—	2	16	—	—	—	—	—	—
3 Plotoni fucilieri	3	6	126	—	—	—	—	—	—
Totale compagnia fucilieri	4	8	142	1	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 5.

	Uomini				Quadrupedi			Carri		
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa nazionale	Truppa indigena	da sella per ufficiali	da sella per truppa	da tiro	a 2 ruote	a 4 ruote	Bicicletto
c) DEPOSITO COLONIALE.										
1. *Compagnia e tappa nazionali* (6).										
Capitano (comandante)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali subalterni (7)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi (8)	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. e sergenti (8)	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Capor. magg. o caporali di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Graduati per l'inquadramento	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Caporale di cucina	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Scritturali e dattilografi (8)	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Telefonisti e ciclisti (8)	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Servizi vari	—	—	(9) 12	—	—	—	—	—	—	—
Circolo militare	1	(10) 2	20	—	—	—	2	1	—	—
Totali	4	30	86	—	—	—	2	1	—	—
2. *Compagnia e tappa indigeni* (11).										
Capitano (comandante)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capor. magg. o capor. di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci (12)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari servizi generali	—	—	—	4	—	1	1	1	—	1
Totali	2	1	1	7	—	1	1	1	—	1
3. *Plotone invalidi.*										
Sciumbasci, Buluc basci, Muntaz, Ascari e uachil	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—
Totali	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—
d) MUSICA PRESIDIARIA.										
Sottotenente maestro direttore di banda	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiale vice direttore di banda	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti musicanti	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporali musicanti	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Allievi musicanti	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Aspiranti allievi	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Totali	1	10	36	—	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 5.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Truppa nazionale	Uomini: Truppa indigena	Quadrupedi: da sella per ufficiali	Quadrupedi: da sella per truppa	Quadrupedi: da tiro	Carri: a 2 ruote	Carri: a 4 ruote	Biciclette
f) UFFICIO IMBARCHI.										
Capitano capo ufficio imbarchi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali scritturali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori o capor. addetti al comando militare di stazione	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Telefonisti	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ciclisti	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Attendenti	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totali	1	1	6	—	—	—	—	—	—	1
RIEPILOGO.										
Comando	6	6	41	—	2	—	5	3	—	3
Compagnia fucilieri	4	8	142	—	1	—	—	—	—	—
Compagnia e tappa nazionali	4	30	86	—	—	—	2	1	—	—
Compagnia e tappa indigeni	2	1	1	7	—	1	1	1	—	1
Plotone invalidi	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—
Musica presidiaria	1	10	36	—	—	—	—	—	—	—
Ufficio imbarchi	1	1	6	—	—	—	—	—	—	1
TOTALI 1 Battaglione cacciatori o deposito coloniale	18	56	312	157	3	1	8	5	—	5

(1) Per il deposito coloniale.
(2) Uno di maggiorità, uno al magazzino del deposito.
(3) Uno per l'ufficio posta ed ufficio rassegne, uno allo spaccio, uno alla direzione dei conti.
(4) Due alla maggiorità, due alla direzione dei conti, uno al magazzino.
(5) Sei alla mensa sottufficiali, due allo spaccio, un cuciniere, un barbiere, un sarto, un calzolaio, due portaordini o ciclisti.
(6) Amministra anche il personale comandato presso il Governo, presso il Ministero e il Deposito Centrale truppe coloniali, in servizio civile, presso il Tribunale Militare, presso il Comando truppe, o presso l'ufficio amministrazione.
(7) Uno alla compagnia ed uno alla tappa.
(8) Compreso il personale in servizio presso il Ministero delle Colonie, il Governo della Tripolitania ed il Deposito Centrale per le truppe coloniali in Napoli.
(9) Di essi, 3 sono camerieri, 1 sarto, 1 calzolaio, 1 barbiere, 1 aiutante di sanità, 1 piantone alla sala da bagno.
(10) Dei quali uno può essere maresciallo.
(11) Amministra gli attendenti indigeni degli ufficiali residenti in Tripoli: gli attendenti di alte personalità residenti in colonia ed in Italia: gli indigeni in servizio presso i comandi dell'interno ove non esiste plotone autonomo: i depositi di materiale dei battaglioni eritrei dislocati nell'interno.
(12) Interprete.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 6.

Battaglione libico della Tripolitania.

1 Comando di battaglione.
3 Compagnie fucilieri.
1 Compagnia mitragliatrici pesanti.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Nazionali	Uomini: Libici	Quadrupedi: Cavalli da sella	Quadrupedi: Muletti da sella	Quadrupedi: Muli o muletti da salma	Quadrupedi: Cammelli
COMANDO DI BATTAGLIONE.								
Comandante e ufficiali del comando.								
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	—	—	—	(1) 1	1	—	—
Ufficiale subalterno aiutante maggiore	1	—	—	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno a disposizione	1	—	—	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	—	—	1	—	—
Totali	4	—	—		1	4	—	—
COMPAGNIA COMANDO.								
Plotone comando:								
squadra maggiorità.								
squadra servizi.								
squadra salmerie.								
squadra collegamenti.								
Plotone esploratori: – 3 squadre esploratori.								
Capitano comandante	1	—	—	—	—	1	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	1	—	—
Ascari attendenti	—	—	—	1	—	—	—	—
	1	—	—	2	—	2	—	—
PLOTONE COMANDO.								
Ufficiale subalterno comand. (2)	1	—	—	—	—	1	—	—
Ascari attendente	—	—	—	1	—	—	—	—
	1	—	—	1	—	1	—	—
a) *Squadra Maggiorità.*								
Maresciallo di maggiorità	—	1	—	—	—	1	—	—
Sottufficiale zappatore	—	1	—	—	—	1	—	—
Sottufficiale trombettiere	—	1	—	—	—	1	—	—
Caporale o soldato scritturale	—	—	1	—	—	1	—	—
Interpreti	—	—	—	1	—	1	—	—
Buluc basci o muntaz zappatore	—	—	—	1	—	1	—	—
Ascari zappatori	—	—	—	3	—			
Totale squadra maggiorità	—	3	1	5	—	6	—	—

Segue TABELLA N. 6.

	Uomini – Ufficiali	Uomini – Sottufficiali	Uomini – Nazionali	Uomini – Libici	Quadrupedi – Cavalli da sella	Quadrupedi – Muletti da sella	Quadrupedi – Muli o muletti da salma	Quadrupedi – Cammelli
b) *Squadra Servizi.*								
Capor. magg. o capor. di contabilità	—	—	1	—	—	1	—	—
Caporale o soldato armaiuolo	—	—	1	—	—	1	—	—
Buluc basci ai rifornimenti	—	—	—	1	—	1	—	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari porta feriti	—	—	—	4	—	—	—	—
Ascari per servizi vari (3)	—	—	—	10	—	—	—	—
Totale squadra servizi	—	—	2	16	—	3	—	—
c) *Squadra salmerie.*								
Capor. o soldato allievo maniscalco	—	—	1	—	—	1	—	—
Capor o soldato allievo sellaio	—	—	1	—	—	1	—	—
Buluc basci addetto alle salmerie	—	—	—	1	—	1	—	—
Muntaz conducenti	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari conducenti (4)	—	—	—	12	—	—	—	20
Totale squadra salmerie	—	—	2	14	—	3	—	20
d) *Squadra collegamenti* (5).								
Muntaz porta ordini	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	10	—	—	—	—
Muntaz segnalatori con aerei	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari segnalatori con aerei	—	—	—	3	—	—	—	—
Totale squadra collegamenti	—	—	—	15	—	—	—	—
Totale plotone comando	1	3	5	51	—	13	—	20
PLOTONE ESPLORATORI.								
Ufficiale subalterno comandante	1	—	—	—	—	1	—	—
Buluc basci esploratore	—	—	—	1	—	1	—	—
Ascari attendente	—	—	—	1	—	—	—	—
	1	—	—	2	—	2	—	—
SQUADRA ESPLORATORI.								
Muntaz esploratori	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari esploratori	—	—	—	6	—	—	—	—
Totale squadra esploratori	—	—	—	7	—	—	—	—
Totale plotone esploratori (3 squadre)	1	—	—	23	—	2	—	—
RIEPILOGO COMPAGNIA COMANDO.								
Comando	1	—	—	2	—	2	—	—
Plotone comando	1	3	5	51	—	13	—	20
Plotone esploratori	1	—	—	23	—	2	—	—
Totale compagnia comando	3	3	5	76	—	17	—	20

Segue TABELLA N. 6.

	Uomini – Ufficiali	Uomini – Sottufficiali	Uomini – Nazionali	Uomini – Libici	Quadrupedi – Muletti da sella	Quadrupedi – Muli o muletti da salma	Quadrupedi – Cammelli	Mitragliatrici – Leggere	Mitragliatrici – Pesanti
COMPAGNIA FUCILIERI.									
Buluc comando: Squadra comando. Squadra salmerie. 2 Mezze compagnie con una squadra mitragliatrici leggere ciascuna.									
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Capor. magg. o capor. di contabilità	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Totali comando compagnia	1	—	1	—	2	—	—	—	—
BULUC COMANDO.									
a) *Squadra comando.*									
Buluc basci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz zappatore	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari portaferiti	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Totali squadra comando	—	—	—	16	1	—	—	—	—
b) *Squadra salmerie.*									
Muntaz conducenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari conducenti (6)	—	—	—	9	—	—	18	—	—
Totali squadra salmerie	—	—	—	10	—	—	18	—	—
Totale Buluc comando	—	—	—	26	1	—	18	—	—
1ª MEZZA COMPAGNIA.									
Ufficiale subalterno comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc fucilieri.									
Buluc basci comandante	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Squadra fucilieri.									
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari zappatori	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	11	—	—	—	—	—
Totali squadra fucilieri	—	—	—	13	—	—	—	—	—
Totali buluc fucilieri (2 squadre)	—	—	—	27	1	—	—	—	—
Totali 3 buluc fucilieri	—	—	—	81	3	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 6.

	Uomini				Quadrupedi			Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Libici	Muletti da sella	Muli o muletti da salma	Cammelli	Leggere	Pesanti
Squadra mitragliatrici leggere.									
Buluc basci comandante	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz capi arma	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari porta arma e tiratori	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari porta munizioni	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Ascari conducenti	—	—	—	3	—	—	(8) 3	(7) 3	—
Totale squadra mitragliatrici leggere	—	—	—	16	1	—	3	3	—
Totale 1ª mezza compagnia	1	—	—	98	6	—	3	3	—
2ª MEZZA COMPAGNIA.									
Formazione identica alla prima	1	—	—	98	6	—	3	3	—
RIEPILOGO COMPAGNIA FUCILIERI.									
Comando compagnia	1	—	1	—	2	—	—	—	—
Buluc comando	—	—	—	23	1	—	18	—	—
1ª mezza compagnia	1	—	—	98	6	—	3	3	—
2ª mezza compagnia	1	—	—	98	6	—	3	3	—
Totale compagnia fucilieri	3	—	1	222	15	—	24	6	—
COMPAGNIA MITRAGLIATRICI PESANTI.									
1 Buluc comando.									
3 plotoni mitragliatrici.									
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
BULUC COMANDO.									
a) *Squadra maggiorità.*									
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Caporale o soldato armaiuolo	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Muntaz o ascari allievi armaiuoli	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari allievi sellai	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari porta feriti	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Totale squadra maggiorità	—	1	1	19	3	—	—	—	—
b) *Squadra zappatori.*									
Muntaz zappatori	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari zappatori	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totale squadra zappatori	—	—	—	7	—	—	—	—	—
c) *Squadra rifornitori.*									
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totale squadra rifornitori	—	—	—	7	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 6.

	Uomini				Quadrupedi				Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Libici	Cavalli da sella	Muletti da sella	Muli o muletti da salma	Cammelli	Leggere	Pesanti
d) *Squadra salmerie.*										
Muntaz conducenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari conducenti (9)	—	—	—	16	—	—	—	32	—	2 (10)
Totale squadra salmerie	—	—	—	17	—	—	—	32	—	2
Totale buluc comando	—	1	1	50	—	3	—	32	—	2
PLOTONE MITRAGLIATRICI.										
Ufficiale subalterno comandante	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Squadra mitragliatrici.										
Muntaz capi arma	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari porta arma tiratori	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari porta bidone	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari porta treppiedi	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Muntaz comandante nucleo munizioni	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari porta munizioni	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Ascari conducenti	—	—	—	3	—	—	3	—	—	1
Totale squadra mitragliatrici	—	—	—	14	—	—	3	—	—	1
Totale plotone mitragliatrici	1	—	—	43	—	2	9	—	—	3
RIEPILOGO COMPAGNIA MITRAGLIATRICI.										
Comando	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Buluc comando	—	1	1	50	—	3	—	32	—	2
3 Plotoni mitragliatrici	3	—	—	129	—	6	27 (11)	—	—	9
Totale compagnia mitragliatrici	4	1	1	179	—	10	27	32	—	11
RIEPILOGO BATTAGLIONE LIBICO.										
Comando battaglione	4	—	—	—	1	4	—	—	—	—
Compagnia comando	3	3	5	76	—	17	—	20	—	—
3 Compagnie fucilieri	9	—	3	666	—	45	—	72	18	—
1 Compagnia mitragliatrici pesanti	4	1	1	179	—	10	27	32	—	11
Totale battaglione libico	20	4	9	92	1	76	27	124	18	11
Totale 4 battaglioni libici	80	16	36	3684	4	304	108	496	72	44

(1) Facoltativo.
(2) È addetto principalmente ai rifornimenti e collegamenti.
(3) Cuoco, inservienti mensa, attendenti ufficiali del comando.
(4) Uno ogni due cammelli più due di riserva.
(5) Possono esservi assegnati militari nazionali per i collegamenti elettrici ed ottici.
(6) Uno ogni due cammelli.
(7) Di cui una di riserva.
(8) Uno porta arma e due porta munizioni.
(9) Uno ogni due cammelli.
(10) Di riserva.
(11) Portano le mitragliatrici e le cassette munizioni al seguito delle armi.

Nota: Un decimo della forza indigena può essere nominata uachil.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
De Bono.

Il Ministro per la guerra:
Gazzera.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Tabella N. 7.

Battaglione eritreo della Tripolitania.

1 Comando di battaglione.
3 Compagnie fucilieri.
1 Compagnia mitragliatrici pesanti.

	Uomini					Quadrupedi		
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Eritrei	Libici	Cavalli da sella	Muletti da sella	Cammelli
COMANDO DI BATTAGLIONE.								
Comandante e ufficiali del comando.								
Tenente Colonnello o Maggiore (comandante)	1	—	—	—	—	(1) 1	1	—
Ufficiale subalterno aiutante maggiore	1	—	—	—	—	—	1	—
Ufficiale subalterno a disposizione (2)	1	—	—	—	—	—	1	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	—	—	—	1	—
Totale	4	—	—	—	—	1	4	—
REPARTO STATO MAGGIORE. Squadra maggiorità. Squadra servizi. Squadra salmerie. Squadra collegamenti.								
Tenente comandante	1	—	—	—	—	—	1	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	—	1	—
	1	—	—	1	—	—	2	—
a) Squadra maggiorità.								
Marescialli di maggiorità	—	1	—	—	—	—	1	—
Sottufficiale zappatore	—	1	—	—	—	—	1	—
Sottufficiale trombettiere	—	1	—	—	—	—	1	—
Caporale e soldato scritturale	—	—	1	—	—	—	1	—
Interpreti	—	—	—	1	—	—	1	—
Casci	—	—	—	1	—	—	1	—
Buluc basci o muntaz zappatori	—	—	—	1	—	—	1	—
Ascari zappatori	—	—	—	3	—	—	—	—
Totale squadra maggiorità	—	3	1	6	—	—	7	—
b) Squadra servizi.								
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	—	1	—	—	—	1	—
Caporale o soldato armaiolo	—	—	1	—	—	—	1	—
Buluc basci ai rifornimenti	—	—	—	1	—	—	1	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari portaferiti	—	—	—	4	—	—	—	—
Ascari per servizi vari (3)	—	—	—	10	—	—	—	—
Totale squadra servizi	—	—	2	16	—	—	3	—
c) Squadra salmerie.								
Caporale o soldato allievo maniscalco	—	—	1	—	—	—	1	—
Caporale o soldato allievo sellaio	—	—	1	—	—	—	1	—
Buluc basci addetto alle salmerie	—	—	—	—	1	—	1	—
Muntaz conducenti	—	—	—	—	1	—	—	—
Ascari conducenti (4)	—	—	—	—	12	—	—	20
Totale squadra salmerie	—	—	2	—	14	—	3	20

Segue TABELLA N. 7.

	Uomini					Quadrupedi		Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Eritrei	Libici	Muletti	Cammelli	Leggere	Pesanti
d) Squadra collegamenti (5).									
Muntaz porta ordini	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	10	—	—	—	—	—
Muntaz segnalatori con aerei	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Segnalatori con aerei	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Totale squadra collegamenti	—	—	—	15	—	—	—	—	—
RIEPILOGO REPARTO STATO MAGGIORE.									
Comando	1	—	—	1	—	2	—	—	—
Squadra maggiorità	—	3	1	6	—	7	—	—	—
Squadra servizi	—	—	2	16	—	3	—	—	—
Squadra salmerie	—	—	2	—	14	3	20	—	—
Squadra collegamenti	—	—	—	15	—	—	—	—	—
Totale reparto Stato Maggiore	1	3	5	38	14	15	20	—	—
COMPAGNIA FUCILIERI.									
Buluc comando:									
Squadra comando.									
Squadra salmerie.									
2 mezze compagnie con una squadra mitragliatrici leggere ciascuna.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Totale comando compagnia	1	—	1	—	—	2	—	—	—
BULUC COMANDO.									
a) Squadra comando.									
Buluc basci	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Muntaz zappatore	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari portaferiti	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Totale squadra comando	—	—	—	16	—	1	—	—	—
b) Squadra salmerie.									
Muntaz conducenti	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari conducenti (6)	—	—	—	—	9	—	18	—	—
Totale squadra salmerie	—	—	—	—	10	—	18	—	—
Totale Buluc Comando	—	—	—	16	10	1	18	—	—

Segue TABELLA N. 7.

	Uomini					Quadrupedi		Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Eritrei	Libici	Muletti	Cammelli	Leggere	Pesanti
1ª MEZZA COMPAGNIA.									
Ufficiale subalterno (comandante)	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Buluc fucilieri.									
Buluc basci comandante	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Squadra fucilieri.									
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari zappatori	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	11	—	—	—	—	—
Totale squadra fucilieri	—	—	—	13	—	—	—	—	—
Totale buluc fucilieri (2 squadre)	—	—	—	27	—	1	—	—	—
Totale 3 buluc fucilieri	—	—	—	81	—	3	—	—	—
Squadra mitragliatrici leggere.									
Buluc basci (comandante)	—	—	—	1	—	1			
Muntaz capi arma	—	—	—	2	—				
Ascari porta arma e tiratori	—	—	—	2	—	—			
Ascari porta munizioni	—	—	—	8	—	—			
Ascari conducenti	—	—	—	—	3	—	(7) 3	(8) 3	—
Totale squadra mitragliatrici leggere	—	—	—	13	3	1	3	3	—
Totale 1ª mezza compagnia	1	—	—	95	3	6	3	3	—
2ª MEZZA COMPAGNIA.									
Formazione identica alla prima	1	—	—	95	3	6	3	3	—
RIEPILOGO COMPAGNIA FUCILIERI.									
Comando compagnia	1	—	1	—	—	2	—	—	—
Buluc comando	—	—	—	16	10	1	18	—	—
1ª mezza compagnia	1	—	—	95	3	6	3	3	—
2ª mezza compagnia	1	—	—	95	3	6	3	3	—
Totale compagnia	3	—	1	206	16	15	24	6	—

Segue TABELLA N. 7.

	Uomini					Quadrupedi		Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Eritrei	Libici	Muletti	Cammelli	Leggere	Pesanti
COMPAGNIA MITRAGLIATRICI PESANTI.									
1 buluc comando.									
3 plotoni mitragliatrici.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	1	—	—	—
BULUC COMANDO.									
a) Squadra maggiorità.									
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Caporale o soldato armaiolo	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Muntaz od ascari allievi armaioli	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari allievo sellaio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari porta feriti	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Ascari porta ordini	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Totale squadra maggiorità	—	1	1	19	—	3	—	—	—
b) Squadra zappatori.									
Muntaz zappatori	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari zappatori	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totale squadra zappatori	—	—	—	7	—	—	—	—	—
c) Squadra rifornitori.									
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totale squadra rifornitori	—	—	—	7	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 7.

	Uomini					Quadrupedi				Mitragliatrici	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Eritrei	Libici	Cavalli da sella	Muletti da sella	Muli o muletti da salma	Cammelli	Leggere	Pesanti
d) Squadra salmerie.											
Muntaz conducenti	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ascari conducenti	—	—	—	—	11	—	—	—	21	—	(9) 2
Totale squadre salmerie	—	—	—	—	12	—	—	—	21	—	2
Totale buluc comando	—	1	1	33	12	—	3	—	21	—	2
Plotone mitragliatrici.											
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Buluc basci o muntaz capi arma	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Muntaz (di cui 1 conducente)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Tiratori	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Serventi	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Rifornitori	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Porta feriti	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	12	—	—	—	8	—	—	—
Attendenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totale 1 plotone mitragliatrici	1	—	—	39	—	—	2	8	—	—	2
Totale 3 plotoni mitragliatrici	3	—	—	117	—	—	6	24	—	—	6
Totale 1 compagnia mitragliatrici	4	1	1	150	12	—	10	24	21	—	8
RIEPILOGO BATTAGLIONE ERITREO.											
Comando battaglione	4	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
Reparto Stato Maggiore	1	3	5	38	14	—	15	—	20	—	—
3 Compagnie fucilieri	9	—	3	618	48	—	45	—	72	18	—
1 Compagnia mitragliatrici	4	1	1	150	12	—	10	24	21	—	8
Totale battaglione eritreo	18	4	9	806	74	1	74	24	113	18	8
Totale 2 battaglioni eritrei	36	8	18	1612	148	2	148	48	226	36	16

(1) Facoltativo.
(2) Per il comando eventuale degli esploratori e degli zappatori di tutto il battaglione o per altri incarichi.
(3) Cuoco, inservienti mensa, attendenti ufficiali del comando e del comandante il Reparto stato maggiore.
(4) Uno ogni due cammelli più due di riserva.
(5) Possono esservi assegnati militari nazionali per i collegamenti elettrici ed ottici.
(6) Uno ogni due cammelli.
(7) 1 port'arma e 2 porta munizioni.
(8) Di cui 1 di riserva.
(9) Di riserva.

NOTA A). Ogni compagnia fucilieri avrà 1 muntaz o 7 ascari esploratori, che in caso di bisogno potranno essere riuniti in un unico reparto.
NOTA B). Un decimo della forza indigena può essere nominata uachil.
NOTA C). I due battaglioni eritrei possono essere sostituiti con reparti di truppa libica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 8.

Compagnia autonoma eritrea presidiaria.

	Uomini				Muletti
	Ufficiali	Sot-tufficiali	Nazionali	Indigeni	
COMANDO.					
Capitano (comandante)	1	—	—	—	1
Sergente maggiore o sergente di contabilità	—	1	—	—	1
Caporale o soldato scritturale	—	—	1	—	1
Buluc basci	—	—	—	1	1
Ascari	—	—	—	3	—
Totale comando	1	1	1	4	4
PLOTONE.					
Ufficiale subalterno (comandante)	1	—	—	—	1
Sciumbasci	—	—	—	1	1
Buluc basci	—	—	—	2	2
Muntaz	—	—	—	4	—
Ascari	—	—	—	42	—
Totale 1 plotone	1	—	—	49	4
RIEPILOGO.					
Comando compagnia	1	1	1	4	4
4 plotoni	4	—	—	196	16
Totale generale	5	1	1	200	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 9.

Gruppi Sahariani della Tripolitania.

A) Gruppo Sahariano a tre plotoni meharisti ed uno appiedato.

	Uomini				Quadrupedi			Mitragl.	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mehara	Cammelli	Cavalli	Leggere	Pesanti
COMANDO DI GRUPPO.									
Maggiore o capitano comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Capitano vice comandante e A. M.	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Subalterno a disposizione	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterno medico	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale addetto	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Stazione R. T.	—	1	3	4	8	8	—	—	—
Sciumbasci addetto al comando	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Ascari mitraglieri	—	—	—	9	9	9	—	3	—
Ascari allievo armaiolo	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Portaordini	—	—	—	4	—	—	4	—	—
Conducenti cammelli di riserva	—	—	—	(1) 6	6	10	—	—	—
Totale comando	4	2	3	32	40	27	4	3	—
PLOTONE APPIEDATO.									
Subalterno comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Caporale o soldato dattilografo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	(2) 40	—	2	2	—	4
Totale plotone appiedato	1	1	1	47	3	2	2	—	4
PLOTONE MEHARISTI.									
Subalterno comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale contabile vice comandante	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	8	8	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	(3) 88	88	10	—	—	—
Totale plotone meharisti	1	1		100	103	10	—	—	—
RIEPILOGO DEL GRUPPO									
Comando	4	2	3	32	40	27	4	3	—
Plotone appiedato	1	1	1	47	3	2	2	—	4
3 Plotoni meharisti	3	3	—	300	309	30	—	—	—
Totale 1 gruppo	8	6	4	379	352	59	6	3	4
Totale 3 gruppi	24	18	12	1137	1056	177	18	9	12

Segue TABELLA N. 9.

B) Gruppo Sahariano a due plotoni meharisti e uno appiedato.

	Uomini				Quadrupedi			Mitragl.	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mehara	Cammelli	Cavalli	Leggere	Pesanti
COMANDO DI GRUPPO.									
Maggiore o capitano comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Capitano vice comandante e A. M.	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Subalterno a disposizione	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterno medico	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale addetto	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Stazione R. T.	—	1	3	4	8	8	—	—	—
Sciumbasci addetto al comando	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Ascari mitraglieri	—	—	—	9	9	9	—	3	—
Ascari allievo armaiolo	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Portaordini	—	—	—	3	—	—	3	—	—
Conducenti cammelli riserva	—	—	—	(4) 6	6	10	—	—	—
Totale comando	4	2	3	31	40	27	3	3	—
PLOTONE APPIEDATO.									
Subalterno comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Caporale o soldato dattilografo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	(5) 40	—	2	(6) 2	—	4
Totale plotone appiedato	1	1	1	47	3	2	2	—	4
PLOTONE MEHARISTI.									
Subalterno comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità vice comandante	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	8	8	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	(7) 88	88	10	—	—	—
Totale plotone meharisti	1	1	—	100	103	10	—	—	—
RIEPILOGO DEL GRUPPO.									
Comando	4	2	3	31	40	27	3	3	—
Plotone appiedato	1	1	1	47	3	2	2	—	4
2 plotoni meharisti	2	2	—	200	206	20	—	—	—
Totale 1 gruppo	7	5	4	278	249	49	5	3	4
Totale 2 gruppi	14	10	8	556	498	98	10	6	8

Segue TABELLA N. 9.

C) Gruppo Sahariano a due plotoni meharisti.

	Uomini				Quadrupedi			Mitragl.	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mehara	Cammelli	Cavalli	Leggere	Pesanti
COMANDO DI GRUPPO.									
Capitano comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Subalterno vice comandante e A. M.	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Subalterno a disposizione	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterno medico	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale addetto	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Stazione R. T.	—	1	3	4	8	8	—	—	—
Sciumbasci addetto al comando	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz mitragliere	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Ascari mitraglieri	—	—	—	9	9	9	—	3	—
Ascari allievo armaiolo	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Portaordini	—	—	—	2	—	—	2	—	—
Conducenti cammelli di riserva	—	—	—	(8) 4	4	8	—	—	—
Totale comando	4	2	3	28	38	25	2	3	—
PLOTONE MEHARISTI.									
Subalterno comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale di contab. vice comandante	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	8	8	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	(9) 88	88	10	—	—	—
Totale plotone meharisti	1	1	—	100	103	10	—	—	—
RIEPILOGO DEL GRUPPO.									
Comando	4	2	3	23	38	25	2	3	—
2 plotoni meharisti	2	2	—	200	206	20	—	—	—
Totale 1 gruppo	6	4	3	223	244	45	2	3	—
Totale 2 gruppi	12	8	6	456	488	90	4	6	—

Segue TABELLA N. 9.

	Uomini				Quadrupedi			Mitragl.	
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mehara	Cammelli	Cavalli	Leggere	Pesanti
RIEPILOGO GENERALE.									
Totale 3 gruppi (a 3 plot. meharisti e 1 appiedato)	21	18	12	1137	1056	177	18	9	12
Totale 2 gruppi (a 2 plot. meharisti e 1 appiedato)	14	10	8	556	498	98	10	6	8
Totale 2 gruppi (a 2 plot. meharisti)	12	8	6	456	488	90	4	6	—
Totale generale	50	36	26	2149	2042	365	32	21	2

(1) Di cui: 1 sellaio ed 1 infermiere quadrupedi-maniscalco.
(2) Di cui: 1 trombettiere ed 1 aiutante di sanità.
(3) Di cui: 1 sellaio, 1 trombettiere, 1 aiutante di sanità, 1 infermiere quadrupedi-maniscalco.
(4) Di cui: 1 sellaio ed 1 infermiere quadrupedi-maniscalco.
(5) 1 trombettiere ed 1 aiutante di sanità.
(6 Sono di riserva.
(7) Di cui: 1 trombettiere, 1 aiutante di sanità, 1 sellaio, 1 infermiere quadrupedi-maniscalco.
(8) Di cui: 1 infermiere quadrupedi-maniscalco ed 1 sellaio.
(9) Di cui: 1 sellaio, 1 trombettiere, 1 aiutante di sanità, 1 infermiere quadrupedi-maniscalco

NOTA: Un decimo della forza indigena può essere nominato uachil.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 10.

Cavalleria della Tripolitania.

1 Comando di cavalleria.
2 Squadroni savari.
3 Gruppi spahis.

	Uomini				Quadrupedi					Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Da sella per ufficiali	Da sella per truppa	Da salma	Muli	Cammelli	
COMANDO DI CAVALLERIA.										
Tenente colonnello o Maggiore (comandante)	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Aiutante maggiore subalterno	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Sottufficiali	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dattilografi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Scritturali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ciclisti o portaordini	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Attendenti	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Totale comando cavalleria	2	1	2	4	4	—	—	—	—	2
SQUADRONE SAVARI.										
Capitano comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Subalterno	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Sergenti o serg. magg. di contabilità	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Caporali o cap. magg. di contabilità	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Maniscalco	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
Muntaz aiutante di sanità	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Muntaz trombettieri	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Muntaz conducenti	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—
Trombettieri o allievi	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
Zappatori od allievi	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—
Allievo maniscalco (1)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	14	—	—	(3) 1	4	15	—
Uachil e savari (2)	—	—	—	85	—	85	—	—	—	—
Totale 1 squadrone	2	2	2	129	4	119	1	4	15	—
Totale 2 squadroni	4	4	4	258	8	238	2	8	30	—

Segue TABELLA N. 10.

	Uomini				Quadrupedi					Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Da sella per ufficiali	da sella per truppa	Da salma	Muli	Cammelli	
GRUPPO SPAHIS.										
Capitano comandante	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Subalterno	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Cap. Magg. o caporale di contabilità	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Iusbasci	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Basciausc	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
Sciausc	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—
Spahis	—	—	—	84	—	84	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Maniscalco	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	10	—	—	—	—	10	—
Totale 1 gruppo	2	1	2	109	4	102	—	—	10	—
Totale 3 gruppi Spahis	6	3	6	327	12	306	—	—	30	—
RIEPILOGO.										
Comando Cavalleria	2	1	2	4	4	—	—	—	—	2
2 Squadroni Savari	4	4	4	258	8	238	2	8	30	—
3 Gruppi Spahis	6	3	6	327	12	306	—	—	30	—
Totale generale	12	8	12	589	24	544	2	8	60	2

(1) Può essere anche nazionale.
(2) Uachil nella proporzione di 1/10.
(3) Cavallo porta cinghioni.

NOTA. — Il personale nazionale può essere di qualsiasi arma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 11.

Artiglieria della Tripolitania.

Comando e Servizio di artiglieria.
1 Gruppo di tre batterie libiche cammellate.
2 Compagnie cannonieri libiche.
2 Sezioni artiglieria sahariane.
1 compagnia treno libica.
1 Sezione rifornimento quadrupedi.

	Uomini - Ufficiali	Uomini - Impiegati civili	Uomini - Operai nazionali	Uomini - Operai indigeni	Uomini - Sottufficiali	Truppa - nazionale	Truppa - indigena	Quadrupedi da sella per ufficiali	Quadrupedi da tiro	Autocarri	Carri a 2 ruote	Motocarrozzette	Biciclette
COMANDO E SERV. ARTIGLIERIA.													
Colonnello comandante e direttore	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ten. colonn. o magg. vice direttore	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Capitano a disposizione	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Capit. o ten. addetto esplosivi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni addetti	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragionieri d'artiglieria	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direttore dei conti (1)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitecnici d'artiglieria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti ed applicati	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati colon. ausiliari	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capi operai	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capi magazz. e capi squadra	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi capi operai	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali guarda forti e guarda batteria	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali artificieri	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali scritturali di contabilità e di compagnia	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai	—	—	65	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldati, cap. o cap. magg. operai (2)	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—
Militari di truppa per i depositi munizioni, comandi, uffici, servizi generali di caserma (3)	—	—	—	—	—	59	(4) 30	—	12	3	5	1	10
Maestranze giornaliere	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	7	15	70	35	11	100	39	4	12	3	5	1	10
SEZIONE STACCATA DI SIRTE. (con aliquota di magazzino a Buerat)													
Capitano o tenente capo sezione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragioneri d'artiglieria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Applicati ausiliari colon.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capi operai	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo magazziniere	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali addetti	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Militari scritturali	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sold. cap. cap. magg. ed operai (5)	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Uomini di fatica	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1	2	12	9	2	21	—	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 11.

	Uomini - Ufficiali	Uomini - Impiegati civili	Uomini - Operai nazionali	Uomini - Operai indigeni	Uomini - Sottufficiali	Truppa - nazionale	Truppa - indigena	Quadrupedi da sella per ufficiali	Quadrupedi da tiro	Autocarri	Carri a 2 ruote	Motocarrozzette	Biciclette
LABORATORIO ARTIGLIERIA DI GARIAN.													
Sottufficiale addetto	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Uomini di fatica	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totali	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
LABORATORIO ARTIGLIERIA DI NALUT.													
Maresciallo capo operai e capo deposito	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiale guarda magazzino	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sold., cap. o cap. magg. scritturale	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sold., cap. o cap. magg. operai	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Uomini di fatica	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totali	—	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	1
RIEPILOGO.													
Comando e Servizio di Artiglieria di Tripoli	7	15	70	35	11	100	30	4	12	3	5	1	10
Sezione staccata di Sirte e magazzino di Buerat	1	2	12	9	2	21	—	—	—	—	—	—	—
Laboratorio artigl. di Garian	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Laboratorio artiglier. di Nalut	—	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	1
Totale generale	8	17	82	51	16	125	30	4	12	3	5	1	12

Segue TABELLA N. 11.

	Uomini				Quadrupedi		
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mehara	Cammelli da sella	Cammelli da carico
GRUPPO BATTERIE LIBICHE CAMMELLATE							
Comando di Gruppo.							
Tenente colonnello o Maggiore (comandante)	1	—	—	—	1	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (uff. subalt.)	1	—	—	—	1	—	—
Marescialli o serg. magg.	—	1	—	—	1	—	—
Serg. magg. o sergenti (6)	—	2	—	—	2	—	—
Buluc basci o muntaz goniometr.	—	—	—	2	—	2	—
Muntaz eliografisti e telefonisti	—	—	—	4	—	—	—
Ascari (eliograf. telef. segnal. stendifilo)	—	—	—	8	—	—	—
Ascari conducenti	—	—	—	6	—	—	6
Ascari attendenti	—	—	—	2	—	—	—
Totale Comando di gruppo	2	3	—	22	5	2	6
BATTERIA LIBICA CAMMELLATA.							
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—
Tenente sotto comandante	1	—	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni comandanti di sezione	2	—	—	—	2	—	—
Marescialli o sergenti maggiori	—	1	—	—	1	—	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	2	—	—	1	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	3	—	—	3	—
Sellaio	—	—	1	—	—	1	—
Allievo maniscalco (7)	—	—	1	—	—	—	—
Operaio	—	—	1	—	—	1	—
Sciumbasci	—	—	—	3	—	3	—
Buluc basci	—	—	—	9	—	8	—
Muntaz	—	—	—	18	—	7	—
Ascari	—	—	—	141	—	2	—
Linea dei pezzi	—	—	—	—	—	—	28
1° scaglione munizioni	—	—	—	—	—	—	27
Salmerie	—	—	—	—	—	—	42
Cammelli di riserva	—	—	—	—	—	—	6
Totali	4	3	6	171	6	25	103
Totale 3 batterie	12	9	18	513	18	75	309
RIEPILOGO GRUPPO BATTERIE LIBICHE CAMMELLATE.							
Comando di gruppo	2	3	—	22	5	2	6
3 batterie	12	9	18	513	18	75	309
Totale del gruppo	14	12	18	535	23	77	315

Segue TABELLA N. 11.

	Uomini				Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro		
COMPAGNIA CANNONIERI LIBICA.									
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterni (8)	7	—	—	—	7	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi (9)	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti o sergenti maggiori (9)	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. magg. di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. maggiori (10)	—	—	11	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. maggiori operai	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Soldati servizi vari (11)	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	15	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Allievi operai	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Uachil od ascari (12)	—	—	—	120	—	(13) 4	12	6	2
Totale 1 compagnia	8	7	20	152	8	4	12	6	2
Totale 2 compagnie	16	14	40	304	16	8	24	12	4

Segue TABELLA N. 11.

	Uomini				Quadrupedi		
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Mchara	Cammelli da sella	Cammelli da carico
SEZIONE ARTIGLIERIA SAHARIANA.							
Comando di sezione.							
Tenente comandante	1	—	—	—	1	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	2	—	—	2	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	1	—
Muntaz	—	—	—	(14) 4	—	4	—
Ascari (di cui 2 conduc. per la mitragliatrice)	—	—	—	(15) 10	—	10	2
Totale comando sezione ...	1	1	2	15	2	17	2
Linea dei pezzi.							
Sottotenente sotto comandante	1	—	—	—	1	—	—
Buluc basci comandante i cammelli scarichi	—	—	—	1	—	1	—
Buluc basci capi pezzo	—	—	—	2	—	2	—
Muntaz serventi	—	—	—	4	—	4	—
Ascari serventi	—	—	—	8	—	8	—
Ascari conducenti	—	—	—	13	—	13	(16) 13
Totale linea dei pezzi ...	1	—	—	28	1	28	13
Scaglione munizioni.							
Sciumbasci comandante	—	—	—	1	—	1	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	1	—
Muntaz guida di collegamento	—	—	—	1	—	1	—
Ascari serventi	—	—	—	4	—	4	—
Ascari conducenti	—	—	—	(17) 12	—	12	12
Totale scaglione munizioni ...	—	—	—	19	—	19	(18) 12
Salmerie.							
Buluc basci comandante	—	—	—	1	—	1	—
Ascari conducenti (6 per le salmerie - 5 pel pezzo di riserva)	—	—	—	11	—	11	16
Totale salmerie ...	—	—	—	12	—	12	16
Campo famiglie.							
Sottufficiali	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—
Ascari	—	—	—	1	—	—	—
Cammelli di riserva	—	—	—	—	—	—	(19) 3
Totale campo famiglie ...	—	1	—	2	—	—	3
RIEPILOGO SEZ. ARTIGLIERIA SAHARIANA.							
Comando di sezione	1	1	2	15	2	17	2
Linea dei pezzi	1	—	—	28	1	28	13
Scaglione munizioni	—	—	—	19	—	19	12
Salmerie	—	—	—	12	—	12	16
Campo famiglie	—	1	—	2	—	—	3
Totale 1 sezione artigl. sahariana ...	2	2	2	76	3	76	46
Totale 2 sezioni artigl. sahariane ...	4	4	4	152	6	152	92

Segue TABELLA N 11.

	Uomini				Quadrupedi			Carri a 4 ruote	Carrette a 2 ruote	Carri ambulanza	Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro				
COMPAGNIA TRENO LIBICA.											
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Subalterni	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori (20)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. o serg. maniscalchi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. magg. (aiutanti di sanità)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. magg. (21)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldato allievo maniscalco	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldato allievo sellaio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldato fabbro	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldato carradore	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
Ascari trombettieri	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Ascari all. maniscalchi	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ascari allievi sellai	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Uachil o ascari conducenti, attendenti o per servizi vari (22)	—	—	—	139	—	18	208	40	20	4	1
Totali	2	5	8	164	2	18	208	40	20	4	1

Segue TABELLA N. 11.

SEZIONE RIFORNIMENTO QUADRUPEDI.	Uomini				Cavalli da sella per ufficiali	Quadrupedi per rifornimento			
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni		Cavalli	Muli	Muletti	Cammelli
Ufficiale subalterno comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. o sergenti (23)	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti maniscalchi	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale scritturale	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Soldati maniscalchi	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Ascari allievi maniscalchi	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari attendenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Uachil o ascari addetti custodia quadrupedi rifornimento (22)	—	—	—	60	—	80	140	80	(24)30
Totali....	1	4	3	70	1	80	140	80	30

Segue TABELLA N. 11.

RIEPILOGO.	Uomini							Quadrupedi						Autocarri	Carri		Motocarrozzette	Biciclette
	Ufficiali	Impiegati civili	Operai		Sottufficiali	Truppa		da sella		mehara	cammelli	da tiro	da rifornimento		a 4 ruote	a 2 ruote		
			nazionali	indigeni		nazionale	indigena	per ufficiali	per truppa									
Comando e serv. d'artiglieria	8	17	82	51	16	125	30	4	—	—	—	12	—	3	—	5	1	12
1 Gruppo di 3 batterie libiche cammellate.	14	—	—	—	12	18	535	—	—	23	392	—	—	—	—	—	—	—
2 Compagnie cannonieri libiche	16	—	—	—	14	40	304	16	8	—	—	24	—	—	—	12	—	4
2 Sezioni artigl. sahariane	4	—	—	—	4	4	152	—	—	6	244	—	—	—	—	—	—	—
1 Compagnia treno libica	2	—	—	—	5	8	164	2	18	—	—	208	—	—	44 (25)	20	—	1
1 Sezione riforn. quadrupedi	1	—	—	—	4	3	70	1	—	—	—	—	330 (26)	—	—	—	—	—
Totale generale..	45	17	82	51	55	198	1255	23	26	29	636 (27)	244	330	3	44	37	1	17

Segue TABELLA N. 11.

(1) Può essere anche un ufficiale diplomato in ragioneria.
(2) Dei quali cinque caporal maggiori o caporali.
(3) Dei quali sette caporal maggiori o caporali.
(4) Dei quali tre muntaz.
(5) Dei quali tre caporal maggiori o caporali.
(6) Uno è specialista per il tiro, ed uno per i collegamenti.
(7) Può essere anche indigeno.
(8) Comandanti di postazione fissa, e sezioni di pronto impiego.
(9) In totale: 3 comandanti in postazione fissa, 2 per i servizi del reparto, 1 per la contabilità, 1 per i materiali.
(10) 4 ai distaccamenti comandati da ufficiali, 3 specialisti per il tiro, 1 scritturale, 2 telefonisti, 1 addetto alla posta.
(11) Un muratore, un cuciniere, un falegname, un piantone magazzino, un portaferiti.
(12) Uachil nella proporzione di 1/10.
(13) Per collegamenti, porta ordini, ecc.
(14) Uno capo arma mitragliere. Uno dei segnalatori sarà l'aiutante di sanità.
(15) Uno servente mitragliatrice. L'ascari portaordini sarà trombettiere.
(16) Un cammello di riserva con basto.
(17) 9 conducenti porta munizioni, uno conducente per freni e slitte di riserva, uno conducente per cammello con basto portaferiti, uno conducente per cammello con basto di riserva.
(18) 9 cammelli portamunizioni, uno freno e slitta di riserva, uno porta feriti, uno di riserva.
(19) Per sostituire quelli esenti dal servizio per lungo tempo.
(20) Uno di contabilità.
(21) Di cui: uno scritturale, uno telefonista, uno portalettere.
(22) Uachil nella proporzione di 1/10.
(23) Uno addetto all'ufficio della sezione.
(24) Sono tenuti presso un reparto cammellato.
(25) Di cui 4 carri ambulanze.
(26) Di cui: 80 cavalli, 140 muli, 80 muletti e 30 cammelli.
(27) Di cui: 467 da sella e 169 da carico.

NOTE: A) Due o una delle tre batterie libiche cammellate possono essere temporaneamente batterie quadro. In tal caso il comando del gruppo è assunto dal capitano più anziano.

B) Nel numero complessivo dei quadrupedi della Sezione rifornimento quadrupedi devono essere compresi anche quelli ricoverati all'infermeria principale della Direzione Veterinaria.

C) Un decimo della forza indigena può essere nominato uachil.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 12.

Genio militare della Tripolitania.

Comando e Servizio del Genio.
1 Compagnia radiotelegrafisti.
1 Compagnia specialisti.
1 Compagnia telegrafisti.
1 Compagnia mista del Genio.

	Uomini						Quadrupedi		Carrette a 2 ruote	Automezzi	Biciclette
	Ufficiali	Impiegati civili	Capi operai	Sottufficiali	Truppa: Nazionale	Truppa: Indigena	da sella ufficiali	da tiro			
COMANDO E SERVIZIO DEL GENIO.											
Colonnello o ten. colonn. comandante e direttore del genio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Ufficiale superiore vice-direttore	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitani (1)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale inferiore addetto	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterni addetti	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragioniere geometra capo uff. amm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragionieri geometri	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capotecnico	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Disegnatori tecnici	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti e applicati	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistenti	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magazzinieri	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. o sergenti	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Caporali magg., caporali e soldati, scritturali, disegnatori, dattilografi	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	7
Conduttori automobilisti	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	4
Totali	11	45	—	13	35	6	2	—	—	3	11
COMPAGNIA RADIOTELEGRAFISTI.											
Capitano comandante	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Subalterni	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi (2)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. o sergenti di contabilità	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti (3)	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori o caporali (4)	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—
Soldati (5)	—	—	—	—	180	—	—	—	—	—	—
Bulue basci	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Uachil ed ascari (6)	—	—	—	—	—	17	—	3	2	1	6
Capi operai	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	4	—	2	78	270	20	1	3	2	1	6

Segue TABELLA N. 12.

	Uomini				Quadrupedi					
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa Nazionale	Truppa Indigena	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro	Carrette a 2 ruote	Autocarri	Biciclette
COMPAGNIA SPECIALISTI DEL GENIO (7).										
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Subalterni	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi (8)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti (9)	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori e caporali	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Uachil ed ascari (10)	—	—	—	25	—	—	4	2	16	4
Totali	3	18	120	28	1	—	4	2	16 (11)	4
COMPAGNIA TELEGRAFISTI.										
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Subalterni	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Marescialli (12)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti (12)	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori e caporali (13)	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—
Soldati (14)	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Buluc basci (15)	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Muntaz (15)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Uachil e ascari (16) (10)	—	—	—	54	—	10 (17)	4	2	2	8 (17)
Totali	3	9	99	60	3	10	4	2	2	8

Segue TABELLA N. 12.

	Uomini				Quadrupedi			
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa Nazionale	Truppa Indigena	da sella ufficiali	da tiro	Carrette a 2 ruote	Biciclette
COMPAGNIA MISTA DEL GENIO.								
Comando compagnia.								
Capitano comandante	1	—	—	—	1	—	—	—
Serg. magg. o sergente di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale scritturale	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldato dattilografo	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	12	6	2
Totale comando compagnia	1	1	3	—	1	12	6	2
Plotone zappatori.								
Subalterno comandante	1	—	—	—	1	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali	—	3	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori e caporali	—	—	10	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	100	—	—	—	—	—
Totali	1	4	110	—	1	—	—	—
Plotone idrico.								
Subalterno comandante	1	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	2	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	5	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	40	—	—	—	—	—
Totali	1	2	45	—	—	—	—	—
Plotone operai.								
Subalterno comandante	1	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo capo officina	—	1	—	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	2	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	4	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	25	—	—	—	—	—
Totali	1	3	29	—	—	—	—	—
Plotone servizi vari.								
Maresciallo comandante	—	1	—	—	—	—	—	—
Attendenti ufficiali del comando e servizio genio, personale di truppa addetto al comando e servizio genio	—	—	11	4	—	—	—	—
Totali	—	1	11	4	—	—	—	—
RIEPILOGO COMPAGNIA MISTA DEL GENIO.								
Comando compagnia	1	1	3	—	1	12	6	2
Plotone zappatori	1	4	110	—	1	—	—	—
Plotone idrico	1	2	45	—	—	—	—	—
Plotone operai	1	3	29	—	—	—	—	—
Plotone servizi vari	—	1	11	4	—	—	—	—
Totali	4	11	198	4	2	12	6	2

Segue TABELLA N. 12.

RIEPILOGO.	Uomini						Quadrupedi		Carri a 2 ruote	Autocarri	Autocarri speciali	Biciclette
	Ufficiali	Impiegati civili	Capi operai	Sottufficiali	Truppa Nazionale	Truppa Indigena	da sella	da tiro				
Comando e servizio del genio	11	45	—	13	35	6	2	—	—	3	—	11
1 Compagnia radiotelegrafisti	4	—	2	78	270	20	1	3	2	1	—	6
1 Compagnia specialisti	3	—	—	18	120	23	1	4	2	2	14	4
1 Compagnia telegrafisti	3	—	—	9	99	60	13	4	2	2	—	8
1 Compagnia mista del genio	4	—	—	11	198	4	2	12	6	—	—	2
Totali	25	45	2	129	722	118	19 (18)	23	12	8	14	31

(1) 2 sono capi sezione, ed 1 è capo ufficio materiali e direttore del servizio idrico.
(2) Di cui: uno è capo laboratorio.
(3) Di cui 4 operai (radiomotoristi-radiomontatori-radiobobinatori), 39 capi stazione, 31 radiomotoristi e radioelettricisti.
(4) Di cui: 6 operai, 39 radiotelegrafisti, 39 radiomotoristi, 6 elettricisti.
(5) Di cui: 6 operai, 82 radiotelegrafisti, ed A. R. T., 76 radiomotoristi, 16 elettricisti.
(6) Uachil nella proporzione di 1/10.
(7) 1 Plotone fotoelettricisti, 1 sezione pompieri.
(8) 1 Fotoelettricista, 1 pompiere.
(9) 12 Fotoelettricisti, 2 pompieri, 1 fotografo.
(10) Uachil nella proporzione di 1/10.
(11) Di cui: 14 per il servizio incendi.
(12) Capistazione telegrafisti e capi squadra guardafili.
(13) Telegrafisti, telefonisti, centralinisti, guardafili, elettricisti.
(14) Di cui: 20 telegrafisti, 40 telefonisti e centralinisti, 10 elettricisti apparecchiatori, 3 conduttori automobilisti, 2 meccanici automobilisti, 1 fabbro, 2 falegnami, 1 sellaio, 1 barbiere.
(15) Guardafili.
(16) Di cui: 30 guardafili, 10 conducenti, 12 comuni, 2 trombettieri.
(17) Pel servizio dei guardafili.
(18) Di cui: 9 per ufficiali e 10 per la truppa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 13.

Gruppo squadriglie autoblindo.

1 Comando di gruppo.
3 Squadriglie autoblindo.
1 Sezione autocarri armati speciali.
1 Sezione rifornimenti - 4 aliquote.

COMANDO DI GRUPPO.	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Autoblindo	Autocarri armati	Automezzi speciali	Autocarri da trasporto	Autocarri speciali da trasporto	Autovetture
Tenente colonnello o magg. comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale subalterno (1) aiut. maggiore	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale subalterno (2) a disposizione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo di maggiorità	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Cap. maggiori o caporali scritturali	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Soldato dattilografo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Ordinanza d'ufficio	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporale sanità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	4	1	1	(3) 1	—	—	1
Cap. maggiori o capor. capi macchina	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Soldati mitraglieri (4)	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Totali	4	1	2[illegible]	1	1	1	—	—	1

Segue TABELLA N. 13.

	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Autoblindo	Autocarri armati	Autocarri speciali	Autocarri da trasporto	Autocarri speciali da trasporto	Autovetture
SQUADRIGLIA AUTOBLINDO									
1 Comando.									
2 Sezioni autoblindo.									
Comando.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	3	1	1	—	(5) 1	—	—
Serg. magg. o serg. capo macchina	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Soldati mitraglieri	—	—	(6)4	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporali capo macchina	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Totali	1	2	9	1	1	—	1	—	—
Sezione autoblindo (2 nuclei combattimento e 1 squadra fucilieri).									
Ufficiale subalterno comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nucleo combattimento.									
Serg. magg. o serg. comandante	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Cap. magg. o capor. capo macchina	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Soldati mitraglieri (6)	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	2	1	1	—	—	—	—
Totale 1 nucleo combatt.	—	1	9	1	1	—	—	—	—
Totale 2 nuclei combatt.	—	2	18	2	2	—	—	—	—
Squadra fucilieri.									
Caporal maggiore o caporale	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Soldati fucilieri (7)	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Totale squadra fucilieri	—	—	14	—	—	—	1	—	—
Totale sezione autoblindo	1	2	32	2	2	—	1	—	—
Totale 2 sezioni autoblindo	2	4	64	4	4	—	2	—	—
Totale 1 squadriglia autoblindo	3	6	73	5	5	—	3	—	—

Segue TABELLA N. 13.

	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Autocarri armati	Autocarri speciali	Autocarri da trasporto	Autocarri speciali da trasporto
SEZIONE AUTOCARRI ARMATI SPECIALI.							
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. capo macchina	—	1	—	—	—	—	—
Caporal magg. o caporale capo macchina	—	—	1	—	—	—	—
Caporal maggiore di contabilità	—	—	1	—	—	—	—
Soldati mitraglieri (8)	—	—	6	—	—	—	—
Cap. magg. o cap. capo squadra fucilieri	—	—	1	—	—	—	—
Soldati fucilieri (9)	—	—	10	—	—	—	—
Conduttori	—	—	3	2	—	—	1
Totali	1	1	22	2	—	—	1
SEZIONE RIFORNIMENTI.							
1 aliquota comando gruppo.							
2 aliquote di squadriglia,							
1 aliquota di sezione autocarri armati speciali.							
Ufficiale subalterno comandante (10).							
Aliquota comando gruppo.							
Serg. magg. o serg. comandante	—	1	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	6	—	—	—	—
Soldati servizi vari (11)	—	—	3	—	—	(12) 6	—
Totali	—	1	9	—	—	6	—
Aliquota di squadriglia.							
Maresciallo comandante	—	1	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente capo officina	—	1	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale allievo motorista	—	—	1	—	—	—	—
Soldati allievi motoristi	—	—	2	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. capo stazione R. T.	—	1	—	—	—	—	—
Soldati radiotelegrafisti	—	—	3	—	—	—	—
Soldati per servizi vari (13)	—	—	6	—	—	—	—
Capor. magg. o caporale capo squadra fucilieri	—	—	1	—	—	—	—
Soldati fucilieri	—	—	9	—	—	—	—
Cap. magg. o cap. capo macchina carro armato	—	—	1	—	—	—	—
Soldati mitraglieri	—	—	4	—	—	—	—
Conduttori	—	—	(14)16	1	(15) 2	(16) 4	—
Totale aliquota di squadriglia	—	3	43	1	2	14	—
Aliquota sezione autocarri armati speciali.							
Serg. magg. o sergente comandante	—	1	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	(17) 5	—	—	—	(18) 5
Totale aliquota sezione autocarri armati speciali	—	1	5	—	—	—	5
TOTALE SEZIONE RIFORNIMENTI.							
1 aliquota comando gruppo	—	1	9	—	—	6	—
2 aliquote di squadriglia	—	6	86	2	4	28	—
1 aliquota di sezione autocarri armati speciali	—	1	5	—	—	—	5
Totali	—	8	100	2	4	34	5

Segue TABELLA N. 13.

RIEPILOGO.	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Autoblindo	Autocarri armati	Autocarri speciali	Autocarri da trasporto	Autocarri speciali da trasporto	Autovetture
Comando di gruppo	4	1	21	1	1	1	—	—	
3 squadriglie autoblindo	9	18	219	15	15	—	9	—	—
1 sezione autocarri armati speciali	1	1	22	—	2	—	—	1	—
1 sezione rifornimenti	—	8	100	—	2	4	34	5	—
Totale gruppo	14	28	362	16	20	5	43	6	1

(1) Amministra anche il reparto.
(2) È particolarmente incaricato dei rifornimenti ed assume il comando della sezione rifornimenti quando è riunita.
(3) Autoambulanza.
(4) 1 è allievo armaiolo.
(5) Autocarro comando.
(6) 1 è anche allievo armaiolo.
(7) Devono essere addestrati anche nell'impiego delle mitragliatrici.
(8) 1 è allievo armaiolo.
(9) Devono essere addestrati anche nell'impiego delle mitragliatrici.
(10) È l'ufficiale a disposizione del comando gruppo.
(11) 1 cuoco mensa ufficiali, 1 inserviente mensa ufficiali, 1 cuciniere truppa.
(12) 1 Scorta materiali auto e mezza giornata di fuoco per armi del comando; 1 materiali ufficio comando e bagaglio e mensa ufficiali e sottufficiali; 1 acqua, bagaglio e viveri truppa; 3 carburanti e lubrificanti.
(13) 2 cuochi mensa ufficiali e sottufficiali, 2 inservienti mensa ufficiali e sottufficiali, 2 cucinieri truppa.
(14) Dei quali 4 caporal maggiori o caporali.
(15) 1 autocarro officina, 1 autocarro collegamenti.
(16) 1 porta materiali auto; 1 mezza giornata fuoco squadriglia; 1 bagaglio e mensa ufficiali; 1 bagaglio e mensa sottufficiali; 1 bagaglio e viveri truppa; 3 acqua uomini e macchine; 5 carburanti e lubrificanti; 1 scorta.
(17) Dei quali 1 caporal maggior o caporale.
(18) 1 Scorta materiali auto; 2 bagaglio e mensa ufficiali e sottufficiali e bagaglio e viveri truppa; 2 carburanti, lubrificanti ed acqua.

Nota. — Gli automezzi armati portano una giornata di fuoco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA 14.

Autogruppo della Tripolitania.

Comando.
1 Reparto autovetture e auto speciali.
2 Autoreparti su 3 sezioni.
1 Autoreparto su 4 sezioni.
1 Autodrappello del Governo.
1 Officina principale alla sede.
2 Officine secondarie.

	Personale					Automezzi			
	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Autovetture	Autocarri	Motociclette	Autofficine
COMANDO.									
Ten. colonn. o maggiore comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale inferiore aiutante maggiore	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano capo ufficio contratti	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale subalterno addetto all'ufficio contr.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali inferiori del reparto scuole indig.	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di amministr. capo ufficio ammin.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterno d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale inferiore consegnatario (1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ragioniere per il servizio tecnico	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti ed applicati	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi	—	—	7	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. e sergenti	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Cap. magg., capor. e soldati scritturali, dattilografi, telefonisti e p. servizi vari	—	—	—	32	—	—	—	—	—
Conduttori, attendenti, ordinanze d'ufficio	—	—	—	—	16	1	2	—	—
Totali	9	4	19	32	16	1	2	—	—
REPARTO AUTOVETTURE E AUTO SPECIALI.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterno comandante di sezione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente magazziniere	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente di sezione	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporale di contabilità	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporale ufficio movimento	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporale operaio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati cucinieri	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ascari magazzinieri e piantoni	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Soldati operai	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	—	(2) 15	(3) 10	30	5	2	—
Motociclisti	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Totali	2	—	3	23	15	30	5	2	—

Segue TABELLA N. 14.

	Personale					Automezzi			
	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Autovetture	Autocarri	Motociclette	Autofficine
AUTOREPARTO SU 3 SEZIONI.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni comandanti di sezione	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. magazzinieri	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. addetti autosezioni	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Caporale di contabilità	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporale ufficio movimento reparto	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporali operai	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Ascari magazzinieri e piantoni	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Soldati operai di sezione	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Soldati cucinieri	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	—	(4) 47	(5) 25	—	66	—	1
Attendenti	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Totale 1 autoreparto	4	—	7	61	31	—	66	—	1
Totale 2 autoreparti	8	—	14	122	62	—	132	—	2
AUTOREPARTO SU 4 SEZIONI.									
Capitano comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni comandanti di sezione	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei 3 gradi	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti di contabilità	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti magazzinieri	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti di sezione	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Caporali di contabilità	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Caporali ufficio movimento	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporali operai	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Soldati ed ascari magazzinieri e piantoni	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Soldati ed operai di sezione	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Soldati cucinieri	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Conduttori	—	—	—	(6) 19	(7) 81	—	88	—	2
Attendenti	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Totali	5	—	9	39	88	—	88	—	2

Segue TABELLA N. 14.

	Personale						Automezzi			
		Civile								
	Ufficiali	Impiegati	Operai	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	Autovetture	Autocarri	Motociclette	Autofficine
AUTODRAPPELLO DEL GOVERNO.										
Tenente comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergente vice comandante	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori conduttori	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totali	1	—	—	1	13	—	—	—	—	—
OFFICINA PRINCIPALE ALLA SEDE.										
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo tecnico	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo capo officina	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti capi meccanici	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti scritturali	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti magazzinieri	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Soldati addetti al magazzino	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale addetto al mov. automezzi	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Cap. magg. o caporale addetto alla portineria	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Operai	—	—	60	—	(8)70	—	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Conduttori	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Attendenti	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totali	1	—	61	7	75	8	—	1	—	—
OFFICINE SECONDARIE (due).										
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti capi meccanici	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Operai	—	—	14	—	(9)42	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ascari per servizi vari	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Totali	1	—	14	3	44	7	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 14.

RIEPILOGO.	Ufficiali	Personale – Civile – Impiegati	Personale – Civile – Operai	Personale – Sottufficiali	Personale – Nazionali	Personale – Indigeni	Automezzi – Autovetture	Automezzi – Autocarri	Automezzi – Motociclette	Automezzi – Autofficine
Comando	9	4	—	19	32	16	1	2	—	—
1 Reparto autovetture e auto speciali	2	—	—	3	23	15	30	5	2	—
2 Autoreparti su 3 sezioni	8	—	—	14	122	62	—	132	—	2
1 Autoreparto su 4 sezioni	5	—	—	9	39	88	—	88	—	2
1 Autodrappello del Governo	1	—	—	1	13	—	—	—	—	—
1 Officina principale alla sede	1	—	61	7	75	8	—	1	—	—
2 Officine secondarie	1	—	14	3	44	7	—	—	—	—
Totale generale	27	4	75	56	348	196	31	228	2	4

(1) Oppure 1 ragioniere d'artiglieria.
(2) Dei quali 2 caporal maggiori, 4 caporali.
(3) Dei quali 1 sciumbasci, 1 buluc basci, 2 muntaz.
(4) Dei quali 2 caporal maggiori e 4 caporali.
(5) Dei quali 1 sciumbasci, 2 buluc basci, 4 muntaz.
(6) Dei quali 1 caporal maggiore e 2 caporali.
(7) Dei quali 1 sciumbasci, 4 buluc basci, 8 muntaz.
(8) Dei quali 6 caporal maggiori e 10 caporali.
(9) Dei quali 4 caporal maggiori e 7 caporali.

Nota. — Gli automobilisti nazionali saranno sostituiti gradualmente da indigeni. Ai gradi di caporal maggiore e caporale corrisponderanno rispettivamente i gradi di buluc basci e muntaz.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 15.

Servizio sanitario militare della Tripolitania.

Direzione di Sanità.
Compagnia di Sanità.
Ufficio amministr. e materiali.
Farmacia.
Ospedale coloniale.
Infermerie principali.
Infermerie secondarie.

	Ufficiali	Medici civili	Sottufficiali	Truppa – Nazionale	Truppa – Indigena	Personale civile	Quadrupedi	Carri – a 2 ruote	Carri – a 4 ruote
DIREZIONE.									
Colonnello o ten. colonn. med. direttore (1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano medico aiutante maggiore o comandante della Compagnia di sanità	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale medico inferiore addetto (2)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali medici infer. a disposizione (3)	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Sergente magg. o sergente	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporale dattilografo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totali	8	—	2	4	—	—	—	—	—
COMPAGNIA SANITÀ (4).									
Serg. magg. o sergente di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Scritturali	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Piantoni	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	2	13	—	—	—	—
Caporal maggiore o caporale conducente	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	—	6	—	12	6	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Soldati per servizi vari	—	—	—	14	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	—	13	—	—	—	—
Totali	—	—	1	24	36	—	12	6	—

Segue TABELLA N. 15.

	Ufficiali	Medici civili	Sottufficiali	Truppa		Personale civile	Quadrupedi	Carri	
				Nazionale	Indigena			a 2 ruote	a 4 ruote
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E MATERIALI.									
Ufficiali subalterni d'amministrazione	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo guarda magazzino	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. maggiore o sergenti	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Caporale dattilografo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Scritturali	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Ordinanze d'ufficio ed uomini di fatica	—	—	—	6	—	—	—	—	—
Totali	2	—	5	9	—	—	—	—	—
FARMACIA.									
Capitano farmacista	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente farmacista	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Sergente maggiore o sergente	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporale scritturale	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Totali	2	—	2	4	4	—	—	—	—
OSPEDALE COLONIALE.									
Colonnello o ten. colonn. medico direttore (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uffic. super. medico V. direttore capo reparto	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali medici inferiori, capi reparto specialisti od assistenti	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Primari	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Assistenti	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Maggiore o capitano d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali subalterni di amministrazione	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente farmacista	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Applicati	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	—	7	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	—	41	—	—	—	—	—
Sciumbasci	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	—	6	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	—	58	—	—	—	—
Cappellano militare	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Imam	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Suore	—	—	—	—	—	20	—	—	—
Interprete	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Infermiere levatrici	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Infermiere	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Infermieri	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Operai (6)	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Cucitrici e lavandaie	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Personale di fatica	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Necroforo	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	—	8	4	2
Totali	13	5	7	46	67	53	8	4	2

Segue TABELLA N. 15.

	Ufficiali	Medici civili	Sottufficiali	Truppa		Personale civile	Quadrupedi	Carri	
				Nazionale	Indigena			a 2 ruote	a 4 ruote
INFERMERIE PRINCIPALI (quattro).									
Ufficiali medici inferiori	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Cappellani militari	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Soldati	—	—	—	9	—	—	—	—	—
Ascari attendenti	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Totali	5	—	—	9	5	4	—	—	—
INFERMERIE SECONDARIE (sette).									
Ufficiali medici inferiori	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Soldati	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Ascari attendenti	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Totali	7	—	—	7	7	—	—	—	—
RIEPILOGO									
Direzione di sanità	8	—	2	4	—	—	—	—	—
Compagnia sanità	—	—	1	24	36	—	12	6	—
Ufficio amministrazione e materiali	2	—	5	9	—	—	—	—	—
Farmacia	2	—	2	4	4	—	—	—	—
Ospedale coloniale	13	5	7	46	67	53	8	4	2
Infermerie principali	5	—	—	9	5	4	—	—	—
Infermiere secondarie	7	—	—	7	7	—	—	—	—
Totali	37	5	17	103	119	57	20	10	2

(1) È anche direttore dell'ospedale coloniale.

(2) Per il servizio sanitario dei rep. sprovvisti di medico del presidio di Tripoli.

(3) Per il servizio sanitario nei presidi isolati e più lontani, in cui i reparti siano sprovvisti di ufficiale medico.

(4) Ha in forza anche il personale militare addetto all'ospedale coloniale.

(5) È lo stesso direttore di Sanità.

(6) 1 Conduttore caldaie a vapore, 1 materassaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 16.

Servizio commissariato militare.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Impiegati civili	Uomini: Operai borghesi	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Truppa nazionale	Uomini: Truppa indigena	Quadrupedi da tiro	Carri a 4 ruote	Carri a 2 ruote	Biciclette
DIREZIONE.										
Ten. colonn. o magg. commiss. direttore	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitani commissari	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitani di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitani di sussistenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni commissari	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti o applicati	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Sergenti o sergenti maggiori	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Caporali o cap. magg.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—
Soldati servizi generali	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2
Totali	8	5	—	3	12	—	—	—	—	2
COMPAGNIA SUSSISTENZA.										
Capitani di sussistenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di sussistenza	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Serg. magg. o sergenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Soldati servizi generali	—	—	—	—	30	30 (1)	10	2	6	1
Totali	2	—	—	2	33	30	10	2	6	1

Segue TABELLA N. 16.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Impiegati civili	Uomini: Operai borghesi	Uomini: Sottufficiali	Uomini: Truppa nazionale	Uomini: Truppa indigena	Quadrupedi da tiro	Carri a 4 ruote	Carri a 2 ruote	Biciclette
STABILIMENTI.										
Capitani di sussistenza	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitani di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di sussistenza	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Archivisti o applicati	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli di sussistenza	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Sergenti magg. o sergenti	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
Soldati scritturali	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—
Soldati servizi generali	—	—	—	—	180	—	—	—	—	6
Capi operai	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Operai	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Totali	12	4	8	47	235	—	—	—	—	6
RIEPILOGO										
Direzione	8	5	—	3	12	—	—	—	—	2
Compagnia sussistenza	2	—	—	2	33	30	10	2	6	1
Stabilimenti	12	4	8	47	235	—	—	—	—	6
Totale generale	22	9	8	52	280	30	10	2	6	9

(1) Di cui un buluc basci e tre muntaz.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 17.

Servizio veterinario della Tripolitania.

Direzione e infermeria quadrupedi.
4 Posti di medicazione quadrupedi.
14 Mascalcie presidiarie.

	Uomini				Quadrupedi			Carri			Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro	a 2 ruote	a 4 ruote	botte	
DIREZIONE E INFERMERIA QUADRUPEDI.											
(*Forza media* 300 *quadrupedi*).											
Capitano veterinario direttore di veterinaria e della infermeria quadrup.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Subalterni veterinari	(1) 3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Serg. magg. o serg. per la direzione e 3 sezioni	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Sottufficiale maniscalco	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporal maggiore o capor. di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Telefonisti	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Caporale o soldato allievo sellaio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tosatori	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Infermieri e servizi vari	—	—	(2) 1	(3) 96	—	1	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	6	—	—	12	(4) 4	3	2	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Palafrenieri	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Rancieri	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Piantone sottufficiali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piantoni al reparto isolamento	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettieri	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capor. o soldati allievi maniscalchi	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti alla distrib. foraggi	—	—	(5) 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	4	6	25	105	4	3	12	4	3	2	1
POSTO DI MEDICAZIONE QUADRUPEDI (6).											
Tenente veterinario addetto	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Sottufficiale maniscalco	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Infermieri	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capor. o soldato allievo maniscalco	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Totale 4 posti di medicazione	4	4	8	4	4	—	—	—	—	—	—
MASCALCIA PRESIDIARIA.											
Sottufficiali maniscalchi (7)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capor. o soldato allievo maniscalco	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale 14 mascalcie presidiarie	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 17.

RIEPILOGO.	Uomini				Quadrupedi			Carri			Biciclette
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali	Indigeni	da sella ufficiali	da sella truppa	da tiro	a 2 ruote	a 4 ruote	botte	
Direzione e infermeria quadrupedi	4	6	25	105	4	3	12	4	3	2	1
4 Posti di medicazione quadrupedi	4	4	8	4	4	—	—	—	—	—	—
14 Mascalcie presidiarie	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale Servizio veterinario	8	24	47	109	8	3	12	4	3	2	1

(1) Uno al reparto chirurgia, uno al reparto medicina ed uno per i servizi di presidio, per il servizio commissariato e per il servizio dei reparti fuori del muro di cinta. Detti ufficiali sono incaricati anche della visita ai quadrupedi dislocati nella zona costiera di Zuara e Misurata Marina.

(2) È barbiere.

(3) 1 Buluc basci, 5 muntaz, 90 ascari.

(4) Uno è il carrozzino di servizio dell'infermeria.

(5) Può essere graduato.

(6) Il personale di governo ai quadrupedi ricoverati è fornito dagli stessi reparti cui appartengono quadrupedi.

(7) Può essere sostituito da un graduato allievo maniscalco.

NOTA: Un decimo della forza degli ascari può essere uachil.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 18.

Tribunale militare territoriale della Tripolitania.

	Funzionari della G. M.	Impiegati civili	Ufficiali	Militari nazionali
R. Vice avvocato militare	1	—	—	—
R. Sostituto Avvocato Militare (2)	(1) 1	—	—	—
Giudice relatore	1	—	—	—
Giudice istruttore	1	—	—	—
Ufficiale con funzioni di P. M. presso i Comandi di Zona	—	—	3	—
Cancelliere (3)	1	—	—	—
Interpreti	—	1	—	—
Scritturali (4)	—	—	—	6
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	2
Attendenti	—	—	—	5
Totale	5	1	3	13

(1) Attualmente è sostituito da un ufficiale laureato in legge.
(2) Nei casi previsti dall'articolo 5 del R. D. 3 giugno 1924, n. 1137.
(3) Con le funzioni di segretario.
(4) Dei quali 1 alla zona sud occidentale, 1 alla zona sud orientale, 1 alla zona T. S. T. addetti all'ufficiale con funzioni di P. M.

NOTA: Sino a quando esisteranno anche il Tribunale Speciale ed il Tribunale di guerra presso il Tribunale Territoriale, resterà il seguente personale in più per il disbrigo delle pratiche dei suddetti tribunali:
Ufficiali n. 1;
Marescialli n. 1;
Serg. e serg. magg. n. 2.

Tutto il personale di questa tabella è amministrato dalla Compagnia Nazionale del Deposito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 19.

Carcere militare.

	Uomini			Quadrupedi da tiro	Carrette a 2 ruote
	Ufficiali	Sottufficiali	Nazionali		
Ufficiale subalterno comandante (1)	1	—	—	—	—
Marescialli	—	1	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti	—	2	—	—	—
Caporal maggiori o caporali	—	—	10	—	—
Attendenti	—	—	1	—	—
Soldati	—	—	2	1	1
Totali	1	3	13	1	1

(1) Può essere tratto da invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2083.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1770.

Trasformazione del Regio conservatorio di S. Chiara in San Gimignano da Istituto femminile in maschile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Regio commissario presso il Regio conservatorio di Santa Chiara in San Gimignano;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1931 il Regio conservatorio di Santa Chiara in San Gimignano è trasformato da Istituto femminile in maschile e conserverà la sua denominazione di Santa Chiara.

Art. 2.

L'Ente conserverà l'assegno fisso annuo di L. 9878,40, stanziato nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto del presidente e di due consiglieri, nominati con decreto Reale, su proposta del Regio provveditore agli studi per la Toscana, sentito il Regio prefetto della provincia di Firenze.

Art. 4.

L'attuale Regio commissario proporrà lo schema di statuto organico per il Regio conservatorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 120. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2084.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1778.

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2171, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227, e 4 settembre 1930, n. 1312;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 97, 98, 103, 104, da 106 a 109, 111, 120, 126, 131, 142, 148, 163, 170, 176, 182, 190, 197 e 208.

In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte sia per gli articoli che per i titoli, è modificata la numerazione degli articoli e titoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 3. — I. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia la denominazione della Scuola di perfezionamento in « medicina legale e nelle assicurazioni sociali » è modificata in quella di « medicina legale », ferma restando la indicazione della durata in 2 anni.

È aggiunta la Scuola di perfezionamento in « medicina del lavoro » della durata di 2 anni.

II. L'elenco delle Scuole di perfezionamento e seminari, annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è sostituito dal seguente:

« Istituto matematico con annessa Scuola di perfezionamento in matematica, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni, 2 anni;

Scuola di perfezionamento in chimica, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in zoologia e sue applicazioni, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in anatomia e fisiologia comparata, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in botanica e sue applicazioni, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in antropologia e sue applicazioni, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in geologia e sue applicazioni, 1 anno;

Scuola di perfezionamento in mineralogia e sue applicazioni, 1 anno ».

Art. 5. — Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e, quelli che vi sono tenuti, comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella *F*) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I programmi sono esaminati tempestivamente dalla Facoltà o Scuola competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, a sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. Sono dichiarati complementari quelli della seconda categoria ».

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 8. — Nel procedere alla classifica dei corsi liberi il Consiglio della Facoltà e Scuola, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza

alle necessità didattiche, dovrà verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga di locali sufficienti e adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Al termine dell'anno scolastico il Senato accademico, tenuto conto del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti, del numero delle lezioni e degli iscritti e del risultato degli eventuali esami, segnalerà al Consiglio d'amministrazione quei corsi liberi meritevoli di essere giudicati di maggior importanza ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 9 (già 8). — Al principio dell'articolo le parole « Entro il mese di giugno » sono sostituite con le parole « Non più tardi del mese di ottobre ».

Art. 22 (già 21). — Nel primo periodo, alle parole « dei quali dieci professori ufficiali ed un libero docente » sono sostituite le parole « fra cui deve esservi almeno un libero docente ».

Dopo l'art. 26 (già 25) è aggiunto il seguente nuovo « Titolo V » contenente le norme per le « *Scuole post-universitarie di perfezionamento* »:

« Art. 27. — I direttori delle Scuole post-universitarie di perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo di una determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facoltà, alla quale le Scuole stesse sono annesse, e sono rieleggibili.

Art. 28. — Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento sono ammessi i laureati o diplomati nelle rispettive Facoltà o Scuole.

I laureati o diplomati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata del certificato di nascita, del certificato di laurea o di diploma e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.

Il numero degl'iscritti verrà ogni anno determinato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Facoltà.

Art. 29. — Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia, per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi, tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 30. — I docenti delle Scuole provvedono nel modo che credono più idoneo ad accertarsi della frequenza e della diligenza e profitto degl'inscritti.

Art. 31. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di ogni Scuola. In ogni caso ciascuna commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 32. — Le commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, nonchè un libero docente.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della Scuola.

Art. 33. — Ove non sia diversamente disposto nelle norme particolari di ciascuna Scuola, la tassa d'immatricolazione e quella annua d'iscrizione, le sopratasse di esame di profitto e di diploma e le tasse di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà, cui sono annesse.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Università, udito il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico, stabilisce anno per anno i contributi che gl'iscritti alle varie Scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio.

Art. 34. — I proventi delle Scuole di perfezionamento sono destinati al bilancio universitario.

L'importo delle sopratasse di esame di profitto e di diploma costituisce un fondo a parte da erogarsi interamente, a titolo di propine d'esame, ai docenti della Facoltà e delle Scuole che prendono parte alle commissioni di esame di profitto e di diploma, secondo le norme stabilite dal comma primo dell'art. 100 del regolamento generale universitario vigente.

Dall'importo delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e dei contributi di laboratorio viene detratto un decimo a favore della Cassa scolastica dell'Università ed una quota, da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, a favore di ogni singola Scuola.

Le tasse di diploma sono devolute all'Erario.

Art. 35. — Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento s'intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 36. — Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati o diplomati, i quali presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola. Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, o per una singolare maturità didattica, scientifica o professionale, l'esonero potrà essere anche totale, ma dovrà essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola.

Art. 37. — A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specialità, a seconda delle finalità delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge ».

Art. 39 (già 27). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza la denominazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e del lavoro », di cui al n. 19, è modificata in quella di « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro ».

Art. 46 (già 34). — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole « secondo le norme dettate con decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931 ».

Art. 80 (già 68). — La tassa d'iscrizione al seminario di applicazione forense è ridotta da L. 300 a L. 150.

Art. 95 (già 83). — Nell'ultimo comma le parole « Le tasse d'iscrizione... » sono sostituite con le parole « le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione... ».

Art. 104 (già 92). — È sostituito con il seguente:

« Tutti gl'insegnamenti sono svolti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Sono biennali: l'anatomia umana normale descrittiva e topografica; la fisiologia sperimentale e chimica fisiologica; l'anatomia e istologia patologica e tecnica diagnostica anatomo-patologica; la clinica medica generale, semeiotica e terapia generale; la clinica chirurgica generale, semeiotica, anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Sono annuali tutte le altre materie ».

Nella sezione I (disposizioni comuni a tutte le Scuole) del Titolo XIV (già XIII) è inserito come primo articolo e col n. 112 il seguente:

« Le Scuole post-universitarie di perfezionamento conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 114 (già 105). — Sono aggiunti come secondo e terzo comma i due commi che costituiscono l'art. 110 dell'ultimo testo dello statuto.

Art. 115 (già 112). — I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati in medicina e chirurgia, che presentassero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea, seguendo le norme dell'art. 36 del titolo V ».

II. L'ultimo comma è soppresso.

Nella sezione XIII del titolo XIV (già XIII) la denominazione della Scuola di perfezionamento « in medicina legale e nelle assicurazioni sociali » è modificata in quella di « in medicina legale ».

Gli articoli 186 (già 193) e 187 (già 194) sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Art. 186 (già 193). — La Scuola di perfezionamento in medicina legale conferisce il diploma di specialista in medicina legale.

Il corso di studio post-universitario, necessario per conseguire il diploma, è di due anni.

Art. 187 (già 194). — Le materie obbligatorie d'insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Medicina legale: parte civilistica;
2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense;
3. Traumatologia forense;
4. Tanatologia;
5. Tecnica delle autopsie giudiziarie;
6. Tecnica delle perizie;
7. Polizia scientifica;
8. Psicopatologia forense.

Anno 2°:

1. Medicina legale: parte penalistica e di diritto pubblico in genere;
2. Traumatologia forense;
3. Asfissiologia forense;
4. Psicopatologia forense e antropologia criminale;
5. Tossicologia forense;
6. Infortunistica ».

Gli articoli 208 (già 217) e 209 (già 218) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 208 (già 217). — La Scuola di perfezionamento in puericoltura e d'igiene infantile conferisce il diploma di specialista in puericoltura ed igiene infantile.

Art. 209 (già 218). — Il corso di studio post-universitario, necessario per conseguire il diploma, è di un anno e comprende lezioni ed esercitazioni pratiche, in numero da stabilirsi, sulle seguenti materie:

1. Eugenica e puericoltura antenatale;
2. Igiene del neonato;
3. Alimentazione del bambino;
4. Fisiologia del bambino;
5. Malattie infettive del bambino e loro profilassi;
6. Igiene sociale del bambino e leggi destinate alla sua protezione;
7. Igiene fisica individuale e collettiva del bambino nella prima e nella seconda infanzia.

Gl'iscritti avranno l'obbligo dell'internato nella clinica stessa ».

Dopo l'art. 210 (già 219) è aggiunta la « Sezione XVIII - *Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro* » con il seguente programma:

« Art. 211. — La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 212. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono due.

Art. 213. — Durante l'intero corso gli allievi debbono frequentare gl'istituti, nei quali s'impartiscono i vari corsi, e prendere parte agl'insegnamenti stabiliti dal presente statuto, alle relative esercitazioni, ricerche di laboratorio, visite ad istituti, opifici, fabbriche, miniere, ecc., che i vari insegnanti riterranno necessario far eseguire agli allievi.

Art. 214. — La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Anno 1°:

1. Fisiologia del lavoro;
2. Patologia generale del lavoro;
3. Igiene del lavoro;
4. Legislazione del lavoro;
5. Tecnologia (meccanica, chimica) del lavoro.

Anno 2°:

1. Malattie del lavoro inerenti:
   la clinica medica;
   la clinica chirurgica;
   la clinica degli organi del movimento;
   la clinica neuropatologica e psichiatrica;
   la clinica ostetrico-ginecologica;
   la clinica pediatrica;
   la clinica dermatologica;
   la clinica oculistica;
   la clinica odontoiatrica;
   la clinica otorinolaringoiatrica;
2. Infortunistica;
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 215. — Nel manifesto annuale vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti, la loro durata, gli esami finali di profitto e relativi aggruppamenti ».

Art. 216 (già 220). — È aggiunto il seguente comma:

« La Facoltà conferisce inoltre i diplomi relativi alle Scuole post-universitarie di perfezionamento ».

Art. 223 (già 227). — Il comma relativo agli obblighi degli studenti aspiranti alla laurea in matematica è sostituito dal seguente:

« per la *laurea in matematica* prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 117 ai nn. 1 a 5, 8 a 22, frequentino per un anno le esercitazioni di fisica e, prima di scegliere l'argomento della tesi, si sottopongano a sostenere un colloquio atto a dimostrare la loro coltura ».

Art. 229 (già 223).

I. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

Scuola di perfezionamento in matematica;

Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni;

Scuola di perfezionamento in chimica;
Scuole di perfezionamento in scienze naturali e cioè:
a) in zoologia e sue applicazioni (ad. es. agricoltura, zoologia applicata alla caccia, ecc.);
b) in anatomia e fisiologia comparata;
c) in botanica e sue applicazioni;
d) in antropologia e sue applicazioni (es. educazione fisica);
e) in geologia e sue applicazioni (ad es. rilevamento di carte geologiche, geologia applicata all'ingegneria stradale, geoidrologia, ecc.);
f) in mineralogia e sue applicazioni (ad es. mineralogia applicata alle indagini minerarie) ».

II. - Nell'ultimo comma le parole « Le tasse d'iscrizione e le sopratasse d'esame » sono sostituite con le parole « Le tasse e le sopratasse ».

III. - È aggiunto il seguente comma:
« Per la Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione, di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà di scienze ».

Nella sezione III del titolo XV (già XIV) la denominazione « *Istituto matematico* » è modificata in quella di « *Istituto matematico e Scuola di perfezionamento in matematica* ».

Art. 234 (già 238). — È sostituito dal seguente:

« Annessa all'istituto matematico è la Scuola di perfezionamento in matematica per laureati in matematica, in fisica, in chimica con indirizzo fisico-matematico ed ingegneria.

Direttore della Scuola è il direttore dell'istituto matematico.

Gl'iscritti hanno l'obbligo di frequentare con particolare diligenza e profitto, per la durata di un anno scolastico, almeno tre corsi a loro scelta di matematica superiore fra quelli professati nella Facoltà.

Alla fine del corso potranno ottenere un diploma di perfezionamento in matematica mediante la presentazione e la trattazione di un lavoro scritto riflettente una ricerca originale o monografica.

Le tasse e sopratasse sono fissate in un terzo della misura stabilita dalla legge per la Facoltà di scienze ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunta la « Sezione IV - *Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni* » con il seguente programma:

« Art. 235. — La Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni conferisce il diploma di specialista in radiocomunicazioni a sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. La durata del corso è di anni due.

Art. 236. — Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in fisica, in fisica e matematica e i dottori in ingegneria.

Art. 237. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

Corsi annuali:
1. Elettrologia generale;
2. Oscillazioni elettriche;
3. Radiotecnica generale;
4. Elettrotecnica generale;
5. Misure radiotecniche.

Corsi semestrali:
1. Telefonia e radiotelefonia;
2. Lampada a tre elettrodi;
3. Fotoelettricità;
4. Teleautografia e televisione.

Ai suddetti corsi d'insegnamento sono annesse esercitazioni pratiche sperimentali e di misura.

Il Consiglio della Scuola fissa, anno per anno, l'ordine degli studi, la distribuzione delle materie nei due anni di corso e l'orario delle lezioni.

Art. 238. — Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'istituto fisico « Augusto Righi » della R. Università, presso il quale è obbligatorio l'internato per i due anni di corso necessari al conseguimento del diploma, salvo il disposto dell'art. 36.

Art. 239. — Agli effetti del secondo comma dell'art. 36 l'abbreviazione di corso può anche essere concessa in seguito ad un esame preventivo sostenuto, a richiesta del candidato, davanti ad apposita commissione, nominata dal direttore della Scuola, sulle discipline che saranno volta per volta indicate, comprese quelle elencate nell'art. 237.

Art. 240. — Al termine del biennio d'insegnamento i candidati debbono sostenere l'esame di profitto su ciascuna delle discipline indicate nell'art. 237.

Alla fine del primo anno di corso gli allievi possono essere chiamati a sostenere un colloquio interno con il direttore della Scuola sulle materie svolte nell'anno stesso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche personali ed originali del candidato ».

Dopo l'art. 240 è aggiunta la « Sezione V - *Scuola di perfezionamento in chimica* » con il seguente programma:

« Art. 241. — La Scuola di perfezionamento in chimica è annessa all'istituto di chimica generale della Facoltà di scienze. La durata del corso è di un anno.

Art. 242. — Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in chimica pura, in chimica e farmacia ed in chimica industriale.

Art. 243. — Gl'insegnamenti e le esercitazioni da seguire, con obbligo d'esame, verranno di volta in volta stabiliti dal direttore della Scuola.

Art. 244. — Gl'iscritti che alla fine dei corsi abbiano dato prova di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante le ricerche sperimentali eseguite dai candidati durante l'anno di perfezionamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 127. — MANCINI.

LEGGE 4 gennaio 1932, n. 17.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1318, concernente la concessione di un contributo governativo straordinario a favore del comune di Verucchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1318, concernente la concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Verucchio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 11 gennaio 1932, n. 18.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare con propri decreti provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 19.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 gennaio 1932, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTÀ,

Constatato che alcuni servizi postali di recente istituzione, come, ad esempio, il servizio dei conti correnti postali, quello dei pacchi urgenti e della posta aerea, non hanno raggiunto uno sviluppo corrispondente alla loro bontà intrinseca, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dato il suo carattere di Azienda industriale, reputa opportuno di adottare per i suddetti servizi, e per altri per i quali se ne riconoscesse il bisogno, una larga pubblicità che valga a diffonderne la conoscenza in ogni ceto di persone ed in ogni località del Regno. A tale uopo, considerato che nessun mezzo può riuscire più efficace della stampa quotidiana, è stato concretato con la Unione Pubblicità Italiana un accordo di massima in virtù del quale detta Unione assumerebbe l'obbligo, per questo esercizio, di inserire articoli di pubblicità, riguardanti i servizi suaccennati, sui giornali quotidiani facenti capo ad essa verso un corrispettivo di L. 2.062.500.

Per sopperire alla nuova spesa e non esistendo in bilancio alcun capitolo cui farla gravare, si rende indispensabile l'inscrizione di un apposito capitolo dotato della predetta somma di L. 2.062.500.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 664, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 13.130.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 2.062.500 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 18 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1931-32, e da inscriversi al capitolo 90-*bis*, di nuova istituzione, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo con la seguente denominazione: « Spese per la pubblicità sui giornali per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale e telegrafica per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 9. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1932.

Nuove disposizioni concernenti le tariffe ferroviarie pel trasporto del vino e del riso di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le riduzioni di tariffa a favore dei vini nazionali stabilite dal decreto Ministeriale 16 aprile 1930-VIII, la cui validità venne prorogata al 31 dicembre 1931 per effetto del decreto Ministeriale 11 giugno 1931-IX, cesseranno definitivamente di aver vigore il 31 marzo 1932.

Il minore introito che deriverà dalle riduzioni suddette sarà iscritto, nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Art. 2.

Con effetto dal 1° aprile 1932, nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'elenco delle voci della nomenclatura e classificazione a piccola velocità riguardanti le merci alle quali si applica la serie *B* delle tariffe ordinarie n. 35 e n. 36 P. V. (esportazione), è aggiunta la voce « Vino »;

b) la serie *C* della tariffa eccezionale n. 106 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

SERIE *C* — *Vino e mosto nazionali in esportazione dall'Italia, via terra.*

Ai trasporti di vini e mosti nazionali eseguiti con lettera di vettura internazionale e destinati direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Breil, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume, è accordata, sui prezzi delle serie precedenti, la riduzione del 40 %.

La detta riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie estere per la rispedizione sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Ai trasporti fruenti di quest. serie non sono applicabili le riduzioni previste dalla tariffa ordinaria n. 36 P.V.

Art. 3.

La validità dei prezzi stabiliti per i trasporti di riso con l'art. 2 del decreto Ministeriale 22 aprile 1930-VIII, già prorogata fino al 31 dicembre 1931 col successivo decreto Ministeriale 30 dicembre 1930-IX, è ulteriormente prorogata fino a contraria disposizione.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1932, nell'elenco delle voci della nomenclatura e classificazione a piccola velocità, di cui al comma *a*) dell'art. 2 del presente decreto, è aggiunta la voce « Riso, risone e risino (frantumi di riso) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(365)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1058 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Nicolò, figlio del fu Giovanni e di Perich Maria, nato a Lisignano (Pola) il 7 dicembre 1886 e abitante ad Altura (Pola) n. 50, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobran Maria fu Martino e di Caich Maria, nata in Altura il 2 febbraio 1895 ed ai figli, nati ad Altura: Milka, il 14 febbraio 1914; Miro, il 25 febbraio 1916; Nicolò, l'11 maggio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9765)

N. 1051 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Milossevich Maria, figlia del fu Martino e di Voinich Giustina, nata a Lisignano (Pola) il 9 gennaio 1878 e abitante a Lisignano, n. 35, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9766)

N. 331 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladcovich Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Zachtila Teresa, nato a Pola il 23 luglio 1894 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 48, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benich Caterina di Giuseppe e di Luscich Caterina nata a Pola il 21 febbraio 1894 ed al figlio Sergio, nato a Pola il 1° febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9712)

N. 356 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazarich » (Lazzarich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazarich (Lazzarich) Giovanni, figlio di Pietro e di Zuppicich Maria, nato ad Albona il 10 agosto 1901 e abitante a Pola via N. Tommaseo, n. 34, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Giustina di Antonio e fu Pamich Giovanna, nata a Chersano (Pianona) il 1° ottobre 1895, ed ai figli nati a Pola: Jolanda, 21 febbraio 1924 ed Edoardo il 22 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9713)

N. 354 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Vardabasso Antonia, nato a Cittanova il 18 maggio 1893 e abitante a Fasana n. 232, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coslovich Eufemia di Antonio e di Clun Caterina, nata ad Umago il 23 ottobre 1902 ed alla figlia Alice, nata a Cittanova il 10 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9714)

N. 377 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Zuccon Anna, nato a Medolino (Pola) il 12 agosto 1904 e abitante a Medolino n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin

Clara fu Giovanni e di Lazzarich Maria, nata a Medolino l'11 agosto 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9717)

N. 376 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Matteo, figlio di Stefano e della fu Voinich Eufemia, nato a Medolino (Pola) il 21 gennaio 1894 e abitante a Medolino n. 100, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9718)

N. 369 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lazzarich Giustina, figlia di Gregorio e della fu Ussich Fosca (Defta), nata ad Altura (Pola) il 18 marzo 1905 e abitante ad Altura n. 105, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illeg. di Giustina, nati ad Altura: Maria, il 23 dicembre 1925; Antonio, il 29 dicembre 1926 ed Anna il 14 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Compagnia di assicurazione « L'Urbaine Incendie » di Parigi a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Compagnia anonima di assicurazione « L'Urbaine Incendie », con sede in Parigi, per il tramite dell'avv. Filippo Meda, residente in Milano, via Cusani, 7, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, asserendo che tutte le polizze di assicurazione originariamente stipulate da essa e successivamente assunte in gestione dalla Società « La Pace » sono scadute, ed alla scadenza sono state direttamente rinnovate dalla Società « La Pace » per modo che non esiste più alcun assicurato che possa vantare diritti qualsiasi verso la Società « L'Urbaine Incendie ». Dichiara altresì che tutti i sinistri denunziati sono stati liquidati, che nessun reclamo è stato avanzato e che tutti gli impegni della « Urbaine » sono stati estinti.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi al richiesto svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia — pure in forma legale — alla Società interessata e per essa al predetto avv. Filippo Meda.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(193)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 26.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 febbraio 1932 - Anno X

Francia	77.50	Oro	379.15
Svizzera	384.50	Belgrado	—
Londra	68.20	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.94	Albania (Franco oro)	—
Spagna	155 —	Norvegia	3.75
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.67	Svezia	3.80
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	222 —
Praga	58.50	Danimarca	3.75
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.85
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.65	Consolidato 5 %	82.025
Dollaro Canadese	17.17	Obblig. Venezie 3,50 %	83.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 28.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	70406 Littorio	630 —	Colombo *Rosa* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Rosa fu Alessandro, dom. in Lecco (Como).	Colombo *Luigina* fu *Battista*, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 2ª serie	189	Cap. 10.000 —	Ciapessoni Carlo fu Carlo, con usuf. a Gerletti Carmelina fu *Francesco*, ved. Ciapessoni.	Ciapessoni Carlo fu Carlo, con usuf. a Gerletti Carmelina fu *Battista*, ved. Ciapessoni.
Cons. 5 %	451252	135 —	Bigando *Roberto* di Martino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cintano Canavese (Torino).	Bigando *Domenico-Roberto* di Martino, minore ecc. come contro.
»	198924	95 —	Casadei Ismaele	Casadei Ismaele
»	198925	105 —	Casadei Albana	Casadei Albana
»	198926	115 —	Casadei Agar fu Albano, minori sotto la *tutela di Giorgi Francesco fu Giorgio, dom. in Recanati* (Macerata).	Casadei Agar fu Albano, minori sotto la *patria potestà della madre Canaletti Dula vedova Casadei, dom. in Recanati* (Macerata).
3.50 %	716634	112 —	Trinchero Carlo-Felice	
»	716635	112 —	Trinchero Rosa fu Lorenzo, dom. in S. Martino Alfieri (Alessandria); con usuf. a Picco *Margherita* fu Michele, nubile, dom. in Pinerolo (Torino).	
»	716636	112 —	Trinchero Giuseppina fu Lorenzo, moglie di Cerrato Lorenzo, dom. in S. Martino Alfieri (Alessandria) con usuf. come la precedente.	Intestate come contro; con usufrutto a Picco *Maria-Margherita* fu Michele, nubile, dom. in Pinerolo (Torino).
»	716637	112 —	Bello Teresa fu Carlo, moglie di Querico Camillo, dom. in Wilmerding (New York); con usuf come la precedente.	
Cons. 5 %	8628 Littorio	880 —	*Scrivanti* Adelaide fu Giovanni, moglie di Scrivanti Bartolomeo, dom. in Lobbi (Alessandria).	*Pavese* Adelaide fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	503335	615 —	Galleano *Luigi* fu Goffredo, minore sotto la p. p. della madre Gandolfo Amelia fu Antonio, dom. in Genova.	Galleano *Leandro-Paolo-Mario-Luigi* fu Goffredo, minore ecc. come contro.
Buoni ordinari del Tesoro	4534 1194	Cap. 2.000 — » 500 —	*Mannari Mandina* fu *Attilio*.	*Petri Armandina-Maria-Giulia* fu *Quintilio*.
Cons. 5 %	434664	235 —	Virno *Saveria* fu Giuseppe, moglie di Pepe Domenico fu Vincenzo, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).	Virno *Maria-Saveria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	406349	1.100 —	Carlomagno Anna fu Sebastiano, *minore sotto la p. p. della madre Miraglia Caterina, ved. Carlomagno*, dom. in Lauria (Potenza), con usufr. vital. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano, dom. in Lauria (Potenza).	Carlomagno Anna fu Sebastiano, *ved. di Lagrotta Antonio fu Egidio*, dom. in Lauria (Potenza), con usuf. vital. come contro.
Buono del Tesoro novennale 4ª serie	456	Cap. 100.000 —	*Salvarezzo* Eugenio fu *Gio. Batta*.	*Salvarezza* Eugenio fu *Giovanni Battista*.
3.50 %	165312	126 —	Sauvage *Luisa* fu Luigi, moglie di Cantucci Orazio dom. in Caltanissetta, vincolata.	Sauvage *Maria-Luisa* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	514389	70 —	Sauvage *Luisa* fu Luigi moglie di Orazio Cantucci dom. in Roma, libera.	Sauvage *Maria-Luisa* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(343)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 6580 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Fiorentino Luigi fu Leopoldo, domic. in S. Giorgio del Sannio (Benevento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 5959 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Guigard Gottardo di Maurizio, domic. in Giussano (Milano) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 891 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Mangone Gaetano fu Giovanni, domic. in Mandatoriccio (Cosenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Fabbriceria Parrocchiale di Chiuro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 2282 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Ghinzinelli Giuseppe fu Pietro, domic. in Cajolo (Sondrio) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 2362 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Toppi Stefano fu Bartolo, domic. in Pioteda (Sondrio) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 2995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Bonomi Francesco fu Gregorio, domic. in Pratella (Sondrio) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 4702 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Lanzini Teresa di Domenico, domic. in Peggiridenti (Sondrio) — Capitale: L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 6111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficia di emissione: Sondrio — Intestazione: Tocalli Antonio fu Giuseppe, domic. in Forcale (Sondrio) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 7823 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Tavasci Romolo-Francesco fu Francesco, domic. in Chiavenna (Sondrio) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 103403 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Ditta Vanazzi e Vallarino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 17737 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Berasi Giuseppe fu Costante, domic. in Larido, frazione del comune di Bleggio (Trento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 9771 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Onnis Tuveri Salvatorico — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 1202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Bedini Angelo fu Gerolamo, domic. in Ortonovo (La Spezia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 56688 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Rosatini Paolo fu Felice, domic. in Graffignano (Viterbo) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8889)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del Ministero degli affari esteri;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè, per quanto concerne la Commissione esaminatrice e le modalità degli esami, del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 321.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato, deve essere legalizzata dal Presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche o commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dall'attestato di licenza degli Istituti, cui in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari;

8° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

9° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami, giusto il programma allegato al presente decreto, saranno scritti e orali. Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto internazionale;
b) economia politica;
c) storia moderna;
d) lingua francese: l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;
e) lingua inglese o tedesca a scelta dei concorrenti: l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano di prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per gli esami.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: Grandi.

Programma per gli esami di concorso alla carriera diplomatico-consolare.

Il programma è formulato con indicazioni minute su ciascun argomento per guida uniforme dei concorrenti e degli esaminatori. Ma dai candidati non si esige la conoscenza particolareggiata dei singoli capi, bensì la nozione precisa delle idee generali e della loro connessione e gradazione d'importanza con le funzioni che debbono esercitare.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA.

Primo periodo.

Dal trattato di Vestfalia (1648) *alla pace di Passarowitz* (1718).

Il trattato di Vestfalia e le sue conseguenze.
Orientamento politico di Casa d'Austria dopo il trattato di Vestfalia - Leopoldo I - Assoggettamento dell'Ungheria - Guerre coi Turchi - Pace di Carlowitz - Giuseppe I e Carlo II - Nuova guerra contro i Turchi - Pace di Passarowitz
Reggenza di Anna d'Austria in Francia - Il Governo del Mazzarino - La Fronda - La guerra di Spagna - Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese - Il Regno di Luigi XIV - Governo e politica religiosa - Revoca dell'editto di Nantes - Le guerre del Regno di Luigi XIV e specialmente la guerra di successione spagnuola - I trattati di Utrecht e di Rastadt.
La prima rivoluzione inglese: sue cause e vicende - Oliviero Cromwel - La guerra con l'Olanda - Seconda rivoluzione inglese - Le leggi costituzionali - Guglielmo d'Orange e i suoi successori.
Le sette provincie unite d'Olanda - La casa d'Orange - Guerre con Inghilterra e Francia.
Il Regno elettivo della Polonia - Giovanni Sobieski - Decadenza politica.
Duchi e Re di Prussia - Il Regno di Federico I di Hohenzollern.
I Romanoff in Russia - Guerra del Nord - Trattati di Stoccolma e Nystädt - Ordinamento dell'impero russo.
Guerra per la successione spagnuola - Filippo V - Fine della dominazione spagnuola e preponderanza austriaca in Italia.
La Svezia da Carlo X a Carlo XII - Trattati di Copenaghen e di Oliva - Carlo XII.
L'Italia nel XVII secolo - Stati indipendenti - Possedimenti spagnuoli.
Venezia e le guerre contro i Turchi.
Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.
Colonie francesi, inglesi, spagnuole, portoghesi ed olandesi.

Secondo periodo.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

Guerre di successione polacca ed austriaca - Guerra dei Sette Anni - Patti di Parigi e di Hubertsburg - Regno e riforma di Giuseppe II - Guerre dell'Austria contro la Turchia.
Cristiano VI di Danimarca e suoi successori.
Il regno di Luigi XV in Francia - Sistema di Law e sue conseguenze - La Reggenza - Patto di famiglia fra le Case Borboniche - Cessioni all'Inghilterra e alla Spagna - Acquisto della Lorena e Corsica - Ordinamento economico e finanziario - Luigi XVI e Maria Antonietta - Intervento in favore dei coloni americani - Pace di Parigi - Tentativi di riforme - Turgot - Necker - Convocazione dell'assemblea dei notabili - Scrittori e filosofi nel secolo XVIII - Gli enciclopedisti.
La Casa d'Hannover in Inghilterra - Giorgio I - Giorgio II - I Whigs e i Tories - Ministero Pitt - Il pretendente Stuart - Giorgio III - L'Irlanda - La preponderanza marittima - L'industria e il commercio - Le finanze.
Guglielmo IV di Nassau-Orange in Olanda - Sollevazione contro lo Statolderato - Guglielmo V - Intervento della Prussia.
La Polonia e i suoi smembramenti.
Federico II e Federico Guglielmo II di Prussia.
La Russia nella seconda metà del secolo XVII - Guerre e trattati con la Turchia.
I Borboni di Spagna - Il cardinale Alberoni e la invasione della Sardegna - Quadruplice alleanza - Ferdinando VII - Carlo III - Le guerre contro gli inglesi - Cacciata dei Gesuiti - Riforme interne.
Giovanni V e Giuseppe I di Portogallo - Il marchese di Pombal - Maria I - Guerre per la successione di Polonia - Trattato di Vienna del 1738.
La Svezia da Carlo XII a Gustavo III.
La Turchia.
L'Italia nel secolo XVIII - Lo spirito innovatore - Le riforme.
Genova e la Corsica - Pasquale Paoli - Cessione della Corsica alla Francia - Occupazione austriaca e sollevazione di Genova del 1746.
Il Governo di Maria Teresa e di Giuseppe II in Lombardia
Gli Stati minori dell'Italia centrale.

La Casa di Savoia da Carlo Emanuele III a Vittorio Amedeo III.
La dinastia dei Borboni a Napoli e in Sicilia - Il riordinamento dello Stato e l'opera di Bernardo Tanucci.
Il pontificato di Benedetto XIV, di Clemente XIII, di Clemente XIV e di Pio VI.
I Lorenesi in Toscana - Pietro Leopoldo e le sue riforme.
La decadenza di Venezia - Sue ultime guerre navali.
Notizie sulle colonie francesi, olandesi, spagnuole, portoghesi.
L'Inghilterra in India - Colonie inglesi nell'America settentrionale - La formazione e lo sviluppo degli Stati Uniti.

TERZO PERIODO.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

Condizioni della Francia prima del 1789 - La rivoluzione francese e sue cause - Il regno costituzionale - La Convenzione - Il Direttorio - Guerre dei francesi contro le altre grandi Potenze europee - La guerra sui confini ed oltre i confini Guerra d'Italia - Campagna del 1796-97 in Italia - Mutamenti territoriali - Pace di Campoformio - Assetto della nostra penisola - Campagna d'Egitto ed avvenimenti contemporanei in Europa - Il 18 Brumaio Il Consolato - Marengo - Paci di Luneville, di Firenze e di Amiens - Napoleone imperatore - Guerre napoleoniche - Prima abdicazione - I Cento giorni - Il Congresso di Vienna.
Gli Stati italiani dal 1789 al 1815 - Mutamenti politici e territoriali - Repubbliche in Italia e loro vicende - Stati vassalli della Francia - Territori annessi all'Impero - Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat a Napoli - I Borboni in Sicilia - I Savoia in Sardegna.
Storia interna ed esterna dell'Inghilterra durante il periodo della rivoluzione francese e dell'Impero - Avvenimenti principali negli altri paesi d'Europa e nelle loro colonie durante lo stesso periodo - Avvenimenti principali d'America e d'Asia.

QUARTO PERIODO.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815 La Santa Alleanza Il principio di nazionalità.
Assetto politico dell'Europa nel 1815 - I principi restaurati.
La Francia costituzionale dei Borboni - La restaurazione - Assetto della Germania - La Russia, la Polonia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia - Nuove correnti d'idee - Congressi della Santa Alleanza - Moti di Spagna - La costituzione del 1812 - Moti carbonari del 1820-21 in Italia - La reazione - Esuli italiani - La spedizione francese di Spagna - La rivoluzione greca - Guerra russo-turca e sue conseguenze.
La rivoluzione francese del 1830 e le sue conseguenze - Rivoluzione del Belgio - Insurrezione polacca - Moti italiani e intervento straniero - Carboneria e Giovane Italia - Congresso di Londra - L'Inghilterra durante i regni di Giorgio IV e di Guglielmo IV - La Spagna, la Prussia, l'Austria e gli altri Stati europei prima del 1848 - Rivoluzione delle colonie latine d'America.
L'Italia dal 1831 al 1848 - Pensatori e scrittori politici - Pio IX Le riforme - Unitari e federalisti - Lega doganale - L'anno 1848 - Rivoluzioni di Francia, di Germania, d'Austria, di Ungheria - Prima guerra di indipendenza - Carlo Alberto - Gli altri principi italiani - Tentativi di federazione - Rivoluzioni di Sicilia, dello Stato Pontificio, di Toscana - Interventi stranieri - G. Garibaldi - Novara - Rivoluzione di Genova - Vittorio Emanuele II e Massimo D'Azeglio - Camillo Cavour.
Rivoluzioni in Germania, in Austria, in Ungheria - Avvenimenti politici in Francia - Luigi Bonaparte presidente - Il colpo di Stato - Napoleone III.
L'Italia dal 1849 al 1859 - Guerra russo-turca - Congresso di Parigi - Formazione e sviluppo di nuovi Stati nella penisola dei Balcani - Plombières - L'Inghilterra durante la prima parte del regno della Regina Vittoria - L'Irlanda.
La guerra del 1859 e la politica degli Stati neutrali - Villafranca - L'Italia centrale - La spedizione dei Mille - Caduta della dinastia dei Borboni di Napoli - Le annessioni - L'Italia dal 1860 al 1866 - La politica di Napoleone III - Spedizione del Messico.
La Prussia dal 1849 al 1864 - Guerra danese - Alleanza italo-prussiana - La guerra del 1866 in Germania e in Italia - Pace di Vienna - Confederazione germanica - L'Italia dal 1866 al 1870 - Mentana - La Spagna nella seconda metà del secolo XIX Guerra franco-germanica - Proclamazione dell'impero tedesco - L'Italia a Roma - Le guarentigie.
La Comune di Parigi - Repubblica francese - Sviluppo della politica coloniale della Francia - Tunisia - Indocina - Madagascar - Marocco.
L'Inghilterra e l'Irlanda dal 1870 ai nostri giorni.
La Russia - Abolizione della servitù - La guerra russo-turca - Congresso di Berlino - Gli Stati balcanici dal Congresso di Berlino allo scoppio della guerra del 1912.
La grandi Potenze europee e loro politica interna ed estera fino ai nostri giorni.
Gli Stati Uniti e loro sviluppo politico - Guerra ispano-americana e sue conseguenze.
Il Giappone - Guerra russo-nipponica.
L'Italia dal 1870 al 1914.
Le colonie italiane e loro vicende - La guerra balcanica e la pace di Bucarest - La guerra mondiale - Sue vicende - Paci di Versailles e successive - La Società delle Nazioni - I mandati.
Avvenimenti principali dal 1918 ai giorni nostri negli Stati europei e nelle loro colonie.

GEOGRAFIA.

Nozioni sulla geografia fisica dell'Europa e delle altre parti del mondo - La geografia fisica dell'Italia in particolare - Le Alpi - Gli Appennini - Valichi montani - Il Po - I suoi affluenti - Gli altri fiumi italiani - Isole maggiori e minori.
Stati d'Europa - Confini, capitali, province, mezzi di comunicazione, prodotti, colonie, con speciale riguardo all'Italia.
Stati indipendenti e colonie d'Asia, d'Africa, d'America, di Oceania.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE.

Oggetto dell'economia politica - Sua importanza e sue relazioni con le altre scienze sociali - Principi fondamentali - Concetto di equilibrio economico - Nozioni sulle scuole economiche.
La produzione della ricchezza. — Suoi elementi (natura, capitale, lavoro) - Coordinazione - Legge delle proporzioni definite - Legge della produttività decrescente e della produttività crescente - Divisione del lavoro - Macchine; evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali - Organizzazione della produzione - L'impresa - Origini, sviluppo, classificazioni - L'impresa privata - I cartelli e i trusts - Le imprese pubbliche - Nazionalizzazione e municipalizzazione.
La distribuzione della ricchezza. — Concetto della distribuzione - Questioni che vi si annodano - La proprietà privata - Sue funzioni, suoi doveri, suoi limiti - Rendita fondiaria - Sue leggi - Varie teorie - Variazioni della rendita, loro cause - Interessi del capitale - Sue cause - Sue leggi - Sue variazioni - La tendenza dei profitti al ribasso - La teoria di Marx - Profitto dell'imprenditore - Sue cause e suoi elementi - Salario del lavoratore - Sue leggi - Sue variazioni - Attuali rapporti nella distribuzione - Conflitti fra capitale e lavoro - Coalizioni serrate, scioperi - Organizzazioni dei capitalisti e dei lavoratori Potenze rispettive Ufficio di arbitrato e di conciliazione.
Cooperazione e sue forme - Partecipazione degli operai nei profitti dell'impresa - Risparmio - Funzione - Istituti che lo favoriscono - Delle casse di risparmio in particolare.
Previdenze Mutuo soccorso - Assicurazione - Cenni sulla legislazione italiana - Pauperismo e beneficenza.
L'intervento dello Stato nella distribuzione della ricchezza - Sue cause, suoi limiti - Legislazione sul lavoro - Limitazione delle ore di lavoro - Limitazione del lavoro delle donne e fanciulli - Igiene del lavoro - Assicurazione obbligatoria (infortuni sul lavoro industriale, sul lavoro agricolo, assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, casse di maternità, ecc.) - Cenni sulla vigente legislazione italiana circa tali forme di assicurazioni obbligatorie.
Disoccupazione - Rimedi - Uffici di collocamento - Assicurazione - Beneficenza legale (assistenza sanitaria, ospitaliera, inabili al lavoro) - Cenni sulla legislazione italiana in proposito - Intervento dello Stato nella fissazione dei salari e prezzi.
Circolazione della ricchezza. — Scambio e sue forme - Valore - Sue cause - Sue leggi - Valore e prezzo - Valore e costo - Casi particolari del valore e dei valori di monopolio in particolare - Moneta - Suo valore - Sistemi monetari - Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo XIX e XX - Legislazione sulla circolazione monetaria in Italia, nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America, nelle Indie, nella Cina e nel Giappone.
Credito e sue forme - Banche e loro ufficio in generale - Varie specie di banche - Scambio e credito - Cambiale, chèque - Stanze di compensazione - Della banca di emissione in particolare - Cenni sull'ordinamento delle banche di emissione in Italia - Biglietti di banca - Biglietti di Stato.
Il corso forzoso - Limiti normali della circolazione fiduciaria - Circolazione fiduciaria eccessiva - Effetti, inconvenienti - Aggio - Effetti - Aumento dei prezzi - Possibili metodi per ridurre la circolazione fiduciaria e abolire il corso forzoso - Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati.
Commercio. — Commercio nazionale e internazionale - Mercati di consumo e di approvvigionamento - Fiere e mercati - Doks e ma-

gazzini generali - Magazzini doganali di deposito - Porti e punti franchi - Camere di commercio - Comizi agrari - Addetti commerciali all'estero - Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati - Equilibrio e squilibrio fra importazioni ed esportazioni - Elementi che compensano l'equilibrio e che sfuggono alla statistica doganale - Pagamenti all'estero - Varie forme - Cambi esteri - Oscillazioni del cambio - Limiti e cause - Cambi sfavorevoli - Cause - Connessione cogli eccessi dalla circolazione fiduciaria interna e col corso forzoso - Intervento dello Stato nel commercio dei cambi.

Politica commerciale. — Dazi doganali e diritti accessori - Protezionismo e libero scambio - Vari sistemi di dazi doganali - Dazi speciali e *ad valorem* - Cenni sulla classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa italiana - Dazi generali e dazi convenzionali - Trattati di commercio - Carattere e contenuto dei principali trattati di commercio dell'Italia con gli altri Stati - Intervento dello Stato nel commercio estero.

Mezzi di trasporto - Nozioni generali - Trasporto di persone, di merci, di notizie - Dei trasporti ferroviari - Della navigazione fluviale, marittima ed aerea - Cenni sull'ordinamento giuridico delle strade ferrate in Italia - Cenni sulla navigazione aerea - Poste e telegrafi, radiotelegrafia, telefoni - Cenni di legislazione italiana.

L'economia italiana nei suoi elementi costitutivi e nel suo sviluppo, con particolare riguardo all'ultimo decennio.

Popolazione, emigrazione e colonie. — Dottrina della popolazione - L'emigrazione e la sua funzione economica - Correnti principali della emigrazione europea e di quella italiana in particolare - Le colonie - Caratteri economici della colonizzazione moderna.

Finanze dello Stato. — Le pubbliche entrate - Entrate originarie e derivate - Il patrimonio - Il demanio dello Stato - Composizione e caratteri giuridici di questo - I proventi delle imprese pubbliche - I tributi.

Imposte, tasse e contributi - Delle imposte in particolare - Imposta unica e molteplice - Proporzionale o progressiva - Imposta sul patrimonio e sul reddito - Imposte dirette, indirette, reali e personali - Cenni sulle principali imposte italiane - Le imposte straordinarie in dipendenza della guerra - Imposta straordinaria sul patrimonio - Suoi caratteri, sua giustificazione, suoi effetti - La confisca dei sopraprofitti di guerra - Sue cause ed effetti.

Il debito pubblico - Teorie principali sui prestiti pubblici - Cenni di legislazione italiana.

STATISTICA.

Elementi di statistica metodologica, economica e demografica.

DIRITTO INTERNO.

I. — Istituzioni di diritto pubblico.

A) Diritto costituzionale. — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e governo parlamentare - Critiche del governo parlamentare - Rappresentanze di classe - Altre tendenze.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati dell'America e dell'Asia.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese - Governo delle principali colonie autonome inglesi (Dominions del Canadà, Australia e Sud-Africa).

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare francese.

Confederazione Svizzera - Il *referendum* in Svizzera.

Federazione degli Stati d'America e loro governo presidenziale.

Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria Ceco-Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Cenni sulla Repubblica russa dei Sovieti.

Governo monarchico rappresentativo in Italia - Lo Statuto - Divisione dei poteri - Legislazione, amministrazione e giurisdizione - Parlamento, governo - Il Partito Nazionale Fascista - Il Gran Consiglio del Fascismo.

Potere legislativo - Corona, Camera dei deputati e Senato - Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario - Dichiarazione di guerra - Conclusione dei trattati internazionali - Art 5 dello Statuto - Riforme in proposito - Diritto comparato - I trattati internazionali e il diritto interno.

Composizione della Camera dei deputati - Elettorato politico - Suffragio universale - Questione sul suffragio femminile - Comparazione col sistema di suffragio dei principali Stati (Gran Bretagna, Belgio, Francia, Stati Uniti d'America, Svizzera) - Cenni sul suffragio nelle nuove repubbliche di Germania e di Austria - I collegi elettorali - Collegio uninominale e plurinominale - Rappresentanza proporzionale - Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato.

Senato del Regno - Sua composizione attuale in Italia - Comparazione con le assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Procedimenti parlamentari - Vari sistemi - Il nuovo ordinamento degli uffici - Le Commissioni permanenti - Le Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America - Le leggi - Approvazione - Sanzione - Promulgazione - Pubblicazione - Entrata in vigore - La delegazione di potestà legislativa al Governo - I decreti-legge d'urgenza - I regolamenti.

Il Potere esecutivo (legge 31 gennaio 1926, n. 100) - Il Capo del Governo - Il Consiglio dei Ministri - I singoli Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Responsabilità dei Ministri - Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente con quello degli Stati Uniti d'America.

Il potere giudiziario - Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo - Suo ordinamento - Inamovibilità dei magistrati - Giuria.

Uguaglianza civile - Suo significato - Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana - L'*Habeas Corpus* inglese - Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazione di questo.

Libertà di stampa - Sue condizioni e limiti - Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di riunione e di associazione - Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di lavoro - Scioperi - Limitazioni - Associazioni corporative e sindacali - La Carta del lavoro - Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni - I Consigli provinciali dell'economia.

Libertà religiosa - La Santa Sede nel diritto interno.

Il diritto di petizione.

B) Diritto amministrativo. — Nozione dell'amministrazione del diritto amministrativo.

Parte generale.

Fonti.

Subietti.

Lo Stato - Gli enti autarchici - Organizzazione - Accentramento e decentramento - Burocrazia e ufficio onorario - Gerarchia - Il Re come Capo dell'Amministrazione - I Ministeri - Del Ministero degli affari esteri in particolare - Il Consiglio di Stato come organo consultivo - La Corte dei conti - Sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali - L'amministrazione governativa locale - Circoscrizioni - Prefetti e Consigli di prefettura - Giunta provinciale amministrativa - Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato - Diritti e doveri - Disciplina - Delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

I Comuni e le Provincie - Organi delle Provincie e dei Comuni - Principali loro attribuzioni - Vigilanza e tutela sui medesimi.

I diritti di supremazia dell'amministrazione - I cittadini - Loro principali diritti pubblici.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione - Rapporti di diritto pubblico - Atti discrezionali e non discrezionali - Unilaterali e bilaterali - Cenni sulle forme e sui requisiti di validità - Responsabilità dell'amministrazione per fatti illeciti.

Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione - In particolare cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto e interessi - Nozione - Ricorsi amministrativi - Ricorsi gerarchici - Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione - La legge sul contenzioso amministrativo - Diritti civili e politici - Non revocabilità degli atti amministrativi - Obbligo dell'amministrazone di conformarsi al giudicato dei tribunali - Sue sanzioni - Giurisdizioni amministrative - Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - La Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa - Legittimità e merito - Cenni particolari sul ricorso in legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Dell'eccesso di potere in particolare - Cenni sulla procedura - Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

I conflitti di attribuzione - Ricorso alla Corte di cassazione contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

Parte speciale.

Cenni sui singoli obbietti della pubblica amministrazione. In particolare:

1° Legislazione sull'emigrazione Protezione dell'emigrante nei luoghi d'imbarco, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione - Tutela dei risparmi degli emigranti.

2° Legislazione sulla leva - Funzioni degli agenti consolari.

3° Legge sulla pubblica sicurezza.

C) DIRITTO E PROCEDURA PENALE. — Fondamento del diritto di punire.

La legge penale Codice e leggi complementari.

Del reato Delitti e contravvenzioni Classificazione dei reati.

Subietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subietto passivo ed oggetto Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo Concorso di reati e di pene - Imputabilità - Cause che la escludono e la diminuiscono Aggravanti del reato e della pena In particolare della recidiva.

Pena - Nozione Le varie pene Pene principali e accessorie Conseguenze penali della condanna.

Cenni sui delitti:

1° contro la personalità dello Stato, con particolare riguardo ai delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti - Offese ai medesimi a mezzo della stampa;

2° contro la pubblica amministrazione;

3° contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in atti, e alle frodi di commercio - Leggi speciali in proposito, in quanto possano interessare il commercio internazionale;

4° contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

Nozione del processo penale.

Ordinamento giudiziario e competenza.

Azione penale Suo esercizio - Querela - Richiesta, specialmente nei reati contro Stati esteri - Autorizzazione Garanzia amministrativa - Pregiudiziali civili - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Cenni sugli atti e sulla nullità - Istruzione - Atti di polizia giudiziaria - Cenni sull'istruzione formale e sommaria - Modi di presentazione dell'imputato - Arresto e libertà provvisoria.

Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

II. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO.

A) DIRITTO CIVILE. — Diritto privato in generale e in specie diritto civile - La codificazione Altre fonti - Interpretazione delle leggi civili - Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora Assenza: assenza in guerra - Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione - Diritti e doveri che ne derivano - Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale - Legittimazione - Adozione.

Minore età e interdizione Patria potestà e tutela - L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali Possesso e azioni possessorie Proprietà - Concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione Servitù personali e prediali - Proprietà letteraria, industriale e artistica.

Delle successioni Devoluzione ed adizione dell'eredità - Successioni legittime: ordine successorio - Successioni testamentarie: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - I contratti a favore di terzi Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione di affare altrui

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui. Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni e in ispecie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

B) DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO. — Fonti del diritto commerciale.

Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio - Dei commercianti - Delle società commerciali - Loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) - Delle società cooperative - Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori) - Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione Dei titoli al portatore (articoli 56 e 57 Codice di commercio).

Dei contratti commerciali - Dei contratti fra persone lontane - Delle prove del diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia - Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate

Il contratto di assicurazione - Impresa assicuratrice.

Cambiale Suoi requisiti essenziali - Accettazione - Girata - Avallo - Intervento Pagamento Protesto - Azioni cambiarie - Operazioni di banca passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito) - Nozioni dello *chèque* e delle stanze di compensazione.

Fallimento Dichiarazioni, concordato, chiusura - Piccoli fallimenti Bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo - Fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio Avarie Crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiagge e della navigazione - Naufragi e ricuperi - Pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

C) PROCEDURA CIVILE. — Mezzi di prova Atti pubblici e scritture private - Prova testimoniale - Presunzioni.

Azioni e giudizi civili - Giurisdizione e competenza - Giurisdizione volontaria e contenziosa Magistratura del lavoro Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento - Citazione Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti - Mezzi per impugnare le sentenze.

Il giudizio esecutivo.

DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

Nozioni preliminari. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di società internazionale - Sviluppo scientifico del diritto internazionale - Sua codificazione.

Fonti. — La consuetudine - Il trattato - Classificazioni dei trattati - Loro requisiti di validità: 1° Capacità delle parti (negli Stati contraenti, nelle persone dei rappresentanti - Pieni poteri - Istruzioni - Ratifica) - 2° Causa - 3° Consenso - Forma dei trattati - Effetti - Accessioni - Garanzie - Modi di estinzione - Interpretazione - Registrazione dei trattati.

Leggi interne in materia internazionale.

Subietti. — Stato - Sua nozione nel diritto internazionale - Stato sovrano - Stato e Nazione - Dottrina della nazionalità - Stati composti - Unione di Stati (personali e reali) - Federazioni di Stati (Confederazione e Stato federale) - Stati non sovrani - Protettorato - Protettorato coloniale - Sfera di influenza - I Dominions inglesi - Stati neutralizzati - Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati - Modificazioni territoriali e costituzionali - Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati - Eguaglianza - Conservazione - Indipendenza (Interveno - Intervento collettivo - Controllo internazionale - Dottrina di Monroe) - Rispetto - Relazioni internazionali - Diritto attivo e passivo di legazione - Valutazione critica di tali diritti.

Organi. — La Società delle Nazioni secondo il Trattato di Versaglia e gli altri trattati connessi - Suoi fini - Membri ed organi - Competenza e funzioni - Sua posizione giuridica internazionale.

Commissioni internazionali di controllo.

Il Capo dello Stato - Sua posizione costituzionale e internazionale - Il Ministro per gli affari esteri

Agenti diplomatici - Cenno storico - Classificazione degli agenti diplomatici - Accreditamento - Sospensione e fine della missione - Diritti, privilegi, esenzioni.

Agenti consolari - Svolgimento storico dell'istituto - Classificazione dei consoli - Nomina e cessazione - Diritti, privilegi, esenzioni - Legge consolare italiana - Attribuzioni dei consoli (Amministrative, di stato civile, notarili, giudiziarie) - Usi internazionali - Convenzioni consolari - I Consoli nei paesi di capitolazione - Origine, storia e contenuto delle capitolazioni - Protettorato dei cattolici in Oriente - Delle attribuzioni e della giurisdizione consolare nei paesi di capitolazione, con riguardo speciale alla legge italiana - Successive restrizioni del sistema delle capitolazioni Sue condizioni attuali - Le attribuzioni consolari nei paesi dell'Estremo Oriente - I *settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Oggetti. — Territorio - Natura del diritto dello Stato su esso - Modi di acquisto - Frontiere - Colonie - Servitù internazionali - Mare - Libertà del mare - Mare litorale e territoriale - Acque interne e porti - Stretti e canali internazionali Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) - Navi - Distinzioni - Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale.

Spazio aereo - Questioni - Convenzione aerea internazionale di Parigi del 1919.

Fiumi soggetti a controllo internazionale (Atto finale del Congresso di Vienna - Le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Rapporti giuridici internazionali. — Dei trattati in particolare - Fatti illeciti internazionali e responsabilità degli Stati (Fatti dei funzionari e fatti dei privati) - Offese ad uno Stato estero o ai cittadini di esso - Protezione dei cittadini all'estero e suoi limiti - Sanzioni della responsabilità degli Stati e cause della sua esclusione.

Contestazioni internazionali e mezzi per risolverle. — Modi di soddisfazione e riparazione, spontanei o concordati. Eventuali ostacoli costituzionali. Congressi e conferenze.

Mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni. — Negoziati diretti - Buoni uffici - Mediazione - Procedura di conciliazione - Commissioni di inchiesta - Arbitrato (Precedenti, clausola arbitrale, trattati di arbitrato permanente) - La prima Convenzione dell'Aja del 1907 - La risoluzione pacifica delle controversie secondo il patto della Società delle Nazioni (Metodi, Sanzioni) Trattati di Locarno - Patto Kellogg - Atto generale di Ginevra Tribunali arbitrali La Corte permanente di giustizia internazionale.

Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni. — Ritorsione - Rappresaglia - Embargo - Blocco pacifico - L'impiego della forza per il ricupero dei crediti (II Convenzione dell'Aja del 1907) - La guerra (Concetto giuridico Cause - La progressiva codificazione del diritto bellico) - Inizio della guerra - Effetti giuridici della dichiarazione di guerra - I belligeranti - I legittimi combattenti - Mezzi leciti in guerra Limitazione dei bombardamenti navali - L'impiego dei sottomarini - La guerra aerea e l'arma chimica - Dell'occupazione militare - Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche - Combattenti Prigionieri di guerra - Feriti e malati (Principî generali. Convenzione di Ginevra). Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nella guerra terrestre - Limiti alla occupazione delle cose dello Stato - Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche Requisizioni e loro condizioni Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nella guerra marittima - Diritto di preda (Principî generali. Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. Convenzioni dell'Aja del 1907) - Convenzioni di guerra - Fine della guerra.

La neutralità Concetto e condizioni - Diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre e marittima - Del commercio neutrale - Contrabbando di guerra - Blocco - Diritto di visita - Prede e relativi giudizi (Principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra citate. Convenzioni dell'Aja del 1907).

II. — Diritto internazionale privato.

A) *Principî generali.* — Nozione - Cenni storici - Le varie dottrine - Lo straniero - Sua condizione giuridica nel diritto privato e processuale (storia, dottrina, legislazione dei principali Stati, legislazione italiana, trattati).

I conflitti di legge nello spazio - Norme regolatrici - Fonti di esse (usi internazionali, trattati, leggi interne) - Diversità fra le leggi interne in proposito nei vari Stati - La questione del rinvio.

Vari sistemi per prevenire o risolvere i conflitti di legge nello spazio - Territorialità della legge - Personalità della legge e criterio per determinarla (domicilio, nazionalità) - La volontà delle parti (autonomia) - La reciprocità - La unificazione legislativa (principali progetti e risultati specialmente in tema di diritto commerciale e marittimo).

Contemperamento e coordinamento dei vari sistemi nell'ordinamento positivo secondo la natura dei rapporti giuridici - Idem nella storia - Teoria degli statuti - Idem nel tempo attuale e nei principali Stati - in particolare della territorialità delle leggi di ordine pubblico (Nozione di questo. Art. 12 disp. prel. cod. civ. Difficoltà inerenti) - Prevalenza del principio della personalità della legge secondo il criterio della nazionalità I caratteri fondamentali del sistema vigente in Italia.

L'applicazione della legge straniera per parte del giudice - Fondamento - Conoscenza e prova - La qualificazione dei rapporti giuridici.

B) *Diritto civile.* — Applicazione dei principî generali sulla risoluzione dei conflitti di legge nello spazio ai fondamentali istituti del diritto civile e in particolare ai seguenti:

Cittadinanza - Doppia cittadinanza - Apolidi.

Persone giuridiche straniere.

Stato e capacità delle persone - Assenza.

Forma degli atti - Fondamento della regola *locus regit actum* - Sue principali applicazioni - Eccezioni.

Matrimonio - Norme regolatrici secondo i principî generali, la nostra legislazione, le Convenzioni dell'Aja 12 giugno 1902, (legge 7 settembre 1905, n. 523) - Celebrazione - Capacità - Forme (in particolare dei matrimoni consensuali, di quelli religiosi, di quelli celebrati da agenti diplomatici e consolari) - Divorzio (in particolare del divorzio in relazione all'ordine pubblico; dei mutamenti di nazionalità a scopo di divorzio e della diversa nazionalità dei coniugi) - Separazione personale - Effetti personali e patrimoniali del matrimonio - In particolare del contratto di matrimonio - Paternità e filiazione - Alimenti.

Tutela Principî generali, nostra legislazione, convenzione dell'Aja 12 giugno 1902.

Le cose - Mobili ed immobili - Principî generali - Commento dell'art. 7 disp. prel. cod. civ.

Donazioni.

Successioni - Legge regolatrice - Le varie teorie e sistemi - Commento e critica dell'art. 8 disp. prel. cod. civ.

Obbligazioni - Varie cause di esse - In particolare delle obbligazioni derivanti da contratto. L'art. 9 disp. prel. cod. civ.

C) *Diritto commerciale.* — Gli stranieri commercianti - Le Società commerciali straniere - Legge regolatrice delle obbligazioni commerciali - Capacità - Forma - Requisiti essenziali - Sostanza - Effetti - Esercizio e conservazione dei diritti - Principî generali - Commento dell'art. 58 cod. comm. e comparazione con i principî vigenti per le obbligazioni civili.

Applicazione dei suddetti principî ai singoli rapporti commerciali e principalmente ai seguenti:

Cambiale Legge regolatrice riguardo alle obbligazioni cambiarie (oltrechè del traente ed emittente), dell'accettante, giratario, avallante, interveniente - Legge regolatrice delle azioni cambiarie.

Contratto di trasporto - Principî generali - Contratto di trasporto ferroviario - Legge regolatrice - In particolare la Convenzione di Berna 14 ottobre 1890 con gli atti addizionali.

Diritto internazionale marittimo - La proprietà delle navi e la loro nazionalità - Diritti reali dei creditori sulla nave - Responsabilità del proprietario o armatore - Facoltà e obblighi del capitano - Arruolamento, noleggio, avarie - Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi in mare - Convenzioni di Bruxelles.

Legge regolatrice del fallimento - Effetti del fallimento dichiarato all'estero - Competenza - Unità ed universalità.

D) *Procedura civile.* — Legge regolatrice della giurisdizione dei tribunali in confronto agli stranieri - Criteri della competenza internazionale - Principî generali - Eccezione al principio della soggezione alla giurisdizione locale Commento degli articoli 105, 107 cod. proc. civ. Capacità dello straniero in giudizio - Convenzioni internazionali - In particolare della Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, (legge 17 giugno 1909, n. 641) - Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Citazioni all'estero - Commissioni rogatorie - Convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere - Disposizioni vigenti nei principali Stati - La legislazione italiana e le modificazioni apportate col decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272 - Esecuzione di atti notarili e di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

III. — Diritto internazionale amministrativo e penale.

E) *Diritto internazionale amministrativo.* — Suo concetto e importanza - Funzione degli agenti diplomatici e consolari in proposito, specie in relazione al diritto internazionale del lavoro.

Sue fonti. — (Usi, trattati, leggi interne) - Obblighi internazionali di una uniforme legislazione interna su diverse materie amministrative.

Organi. — Unioni e commissioni internazionali - Loro natura giuridica, scopi, organizzazione.

Gli stranieri nel diritto pubblico interno L'art. 11 delle disp. prel. del cod. civ. - Soggezione alla legge penale - Obblighi di polizia - Esclusione dall'esercizio dei diritti politici - I diritti pubblici subiettivi - L'esercizio di professioni - L'istituto dell'espulsione.

Principali materie amministrative contemplate da trattati internazionali. — Polizia ed ordine pubblico (esempi: Convenzioni di Parigi sulla tratta delle bianche e sulle pubblicazioni oscene).

Popolazione e igiene - Convenzioni sanitarie (Convenzione di Parigi del 1903, riveduta nel 1911 - Convenzioni sanitarie fra l'Italia e i paesi di emigrazione italiana).

Produzione della ricchezza - Convenzioni sulla proprietà letteraria ed artistica, sulla proprietà industriale e marchi di fabbrica - Unioni relative alla protezione internazionale di tali proprietà - Unioni doganali.

Convenzioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura (Convenzione del 1905 fondatrice dell'Istituto Internazionale di Agricoltura. Convenzione di Berna del 1881 per la repressione della fillossera, ecc.) - Circolazione della ricchezza - Unione postale universale - Unione telegrafica - Convenzione per il regolamento internazionale delle comunicazioni telefoniche e radio-telegrafiche - Trattati di navigazione e commercio per quanto attiene alle comunicazioni marittime - Convenzione di Parigi del 1875 sul sistema metrico decimale - Unione monetaria.

Trattati internazionali di lavoro - Loro ragioni economiche e politiche - Convenzioni di Berna del 1906 per il divieto dell'uso del fosforo bianco e per la interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli - Le clausole dei trattati di Versaglia e di S. Germano - Conferenza generale e ufficio internazionale del lavoro - Compiti e organizzazioni - I Trattati di lavoro conclusi dall'Italia - In particolare del trattato con gli Stati Uniti d'America - Difficoltà costituzionali sorte per la sua applicazione in detto Stato - Trattato con la Francia.

B) *Diritto internazionale penale.* — Territorialità della legge penale.

Reati commessi all'estero Varie teorie e sistemi legislativi - Casi di reati commessi all'estero perseguibili in Italia - Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Esecuzione di sentenze penali straniere - Principî generali - Casi ammessi dalla legislazione italiana - Effetti di una condanna scontata all'estero se il giudizio sia rinnovato in Italia.

Rogatorie in materia penale - Usi, trattati e disposizioni del codice di procedura penale.

Estradizione Varie teorie e sistemi legislativi - Persone che possono essere estradate - Reati per cui non si concede l'estradizione - Reati connessi - Procedura di estradizione - Legislazione italiana in proposito.

Roma, addì 22 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti al concorso bandito per posti di gruppo A nel ruolo dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre successivo, col quale venne indetto un concorso per esame per l'assunzione di quattro archivisti in prova (gruppo *A* - grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Ritenuto che il concorso per esame bandito, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con decreto Ministeriale del 20 luglio 1931, per la nomina di otto archivisti in prova, ebbe risultato negativo;

Ritenuto che nuove vacanze sono, frattanto, venute a verificarsi nel ruolo di gruppo *A* nell'Amministrazione degli archivi di Stato, e che pertanto può essere aumentato il numero dei posti messi a concorso con il decreto 21 ottobre 1931;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande, e, conseguentemente, la data delle prove scritte, di cui in questo ultimo decreto;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per esame per la nomina ad archivisti in prova (gruppo *A* - grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1931, è elevato a 13.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande fissato al 30 gennaio 1932 è prorogato al 29 febbraio 1932.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(372)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso bandito per 25 posti di vice segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1931, n. 285, col quale fu indetto un concorso per 25 posti di vice segretario in prova nel Ministero delle corporazioni;

Considerata l'opportunità di apportarvi alcune modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Potranno prender parte al concorso per 25 posti di vice segretario in prova nel Ministero delle corporazioni anche coloro che siano in possesso della laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Le prove scritte, già fissate per i giorni 5, 6 e 7 aprile 1932 sono rimandate ai giorni 17, 18 e 19 maggio 1932 alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia n. 8) il giorno 16 maggio 1932, nelle ore antimeridiane, per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(373)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.